

Roma, 15 settembre 2023

**Circolare n. 176/2023**

**Oggetto: Finanziamenti – MIMIT – *Investimenti sostenibili 4.0* – Presentazione delle domande dal 18 ottobre 2023 – D.M. 15.5.2023, su G.U. n. 183 del 7.8.2023 e D.D. 29.8.2023 su G.U. n. 211 del 9.9.2023.**

Dal 18 ottobre prossimo saranno aperti i termini per la presentazione delle domande per accedere ai finanziamenti concessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per investimenti finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità energetica. La misura – già prevista lo scorso anno dal MISE sull'intero territorio nazionale – è questa volta riservata esclusivamente alle PMI delle regioni meno sviluppate (Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna) con uno stanziamento di 400 milioni di euro.

**Imprese beneficiarie** – Le domande possono essere presentate dalle PMI manifatturiere e di servizi alle imprese; tra queste ultime si segnalano in particolare le attività di “magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti”, tra cui come è noto rientrano le attività delle imprese di spedizione, terminalisti e interporti (Codice Ateco 52) nonché le attività di “imballaggio e confezionamento per conto terzi” (Codice Ateco 82.92). Si segnala inoltre che restano escluse, come lo scorso anno, le attività di trasporto terrestre tra cui autotrasporto e trasporto ferroviario (Codice Ateco 49) nonché, da quest'anno, anche le attività dei servizi postali e dei corriere (Codice Ateco 53). Le imprese devono avere almeno due bilanci approvati ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi presentate. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione, ferma restando la possibilità di presentarne una nuova in caso di rigetto della prima.

**Progetti ammissibili** – I progetti devono prevedere la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al *Piano nazionale Transizione 4.0* attraverso l'utilizzo di una serie di tecnologie (tra cui *Internet of Things, Cloud, Cybersecurity, Big Data, Blockchain* e *Intelligenza Artificiale*) e devono prevedere spese ammissibili non inferiori a 750 mila euro e non superiori a 5 milioni di euro. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e avere una durata non superiore a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Tra le spese ammissibili rientrano quelle strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative in particolare a macchinari, impianti e attrezzature, opere murarie, programmi informatici e licenze, acquisizione di certificazioni ambientali e servizi di consulenza. Le spese riconducibili alle predette tecnologie dovranno risultare preponderanti rispetto al totale dei costi ammissibili del progetto.

**Agevolazioni concedibili** – Le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato e potranno coprire fino al 75% delle spese ammissibili la cui percentuale varia in base alla dimensione dell'impresa proponente.

**Presentazione delle domande** – Le imprese potranno effettuare la compilazione delle domande già dal **20 settembre p.v.**, mentre l'invio vero e proprio potrà essere effettuato dal **18 ottobre p.v.** tramite la procedura telematica disponibile nella sezione *"Investimenti sostenibili 4.0"* del sito del soggetto gestore Invitalia ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)). Le domande saranno ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.

Cristiana Marrone  
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [125/2022](#)  
Allegati due  
Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 183 del 7.8.2023

**MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY**

**DECRETO 15 maggio 2023**

**Modalità e condizioni per la concessione e l'erogazione di agevolazioni a programmi di investimento proposti da piccole e medie imprese localizzate nei territori delle regioni meno sviluppate, rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell'ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0. (23A04431)**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 2 aprile 2022, che istituisce un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio nazionale, di investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e medie imprese, volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale, la transizione verso il paradigma dell'economia circolare e la sostenibilità energetica;

Vista la decisione C(2022) 3582 final della Commissione europea del 25 maggio 2022, con la quale è stato approvato il regime di aiuto istituito con il predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022, contrassegnato con l'identificativo SA.102579 (2022/N);

Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista, in particolare, la sezione 3.13 della predetta comunicazione, recante «Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile», il cui ambito di operatività è prorogato, ai sensi della comunicazione 2022/C 423/04 della Commissione europea del 7 novembre 2022, al 31 dicembre 2023;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 14 e 18, che stabiliscono le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica, rispettivamente, gli aiuti a finalità regionale agli investimenti e gli aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, il titolo XVIII «Coesione economica, sociale e territoriale» (articoli 174 - 178);

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per

l'Italia relativa al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2027, approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 (C(2021) 8655 final - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) - Italia), come successivamente modificata e integrata dalla Commissione europea il 18 marzo 2022 (C(2022) 1545 final - Aiuto di Stato SA.101134 (2021/N) - Italia);

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato regolamento (UE) n. 1058/2021, che prevede che, in conformità degli obiettivi strategici stabiliti all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/1060, il FESR sostiene, tra l'altro, l'obiettivo specifico «un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC (OS 1)»;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 433 I del 22 dicembre 2020, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022;

Visto il programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027», adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022;

Vista la Priorità 1 «Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale» del programma sopra indicato, relativa all'obiettivo strategico 1 di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2021/1060;

Visto il relativo obiettivo specifico 1.3 «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi» di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 2021/1058;

Vista, in particolare, l'azione 1.3.2 «Sviluppo delle PMI e nuova imprenditorialità» prevista nell'ambito dell'obiettivo specifico 1.3 del programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027»;

Considerata l'attuale disponibilità di risorse finanziarie destinate alla richiamata azione 1.3.2 dell'obiettivo specifico 1.3 del programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027»;

Visto il rapporto ambientale relativo alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) del programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027»;

Visto il documento recante i criteri di selezione delle operazioni del programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027», approvato dal Comitato di sorveglianza del programma con procedura scritta chiusa il 2 marzo 2023;

Vista l'indagine conoscitiva parlamentare su «Industria 4.0: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali», approvata all'unanimità nella seduta del 30 giugno 2016 dalla X Commissione permanente (attività produttive, commercio e turismo) sulla base del quale è stato elaborato il Piano nazionale Industria

4.0 e, in particolare, le tecnologie abilitanti individuate all'interno della predetta indagine conoscitiva;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2020) 98 final dell'11 marzo 2020 «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa piu' pulita e piu' competitiva»;

Visto il documento elaborato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare «Verso un modello di economia circolare per l'Italia - Documento di inquadramento e di posizionamento strategico», avente l'obiettivo di fornire un inquadramento generale dell'economia circolare nonche' di definire, su tale tema, il posizionamento strategico dell'Italia;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) n. 2019/2088 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 9, che individua gli obiettivi ambientali, e l'art. 17, che definisce il principio di non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi, nonche' la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 e successive modifiche e integrazioni, che integra il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 8, che detta disposizioni in materia di diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, in materia di rating di legalita' delle imprese;

Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l'art. 4, che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», l'art. 46-bis, recante «Certificazione della parita' di genere»;

Visto, altresì, l'art. 5, comma 3, della citata legge n. 162/2021, ai sensi del quale alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parita' di genere di cui all'art. 46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e' riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorita' titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità 29 aprile 2022, recante «Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità», adottato in attuazione dell'art. 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «incentivi.gov.it»;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'11 novembre 2022, n. 264, che dispone che il Ministero dello sviluppo economico assuma la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Decreta:

#### **Art. 1 Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;

b) «certificazione della parità di genere»: la certificazione istituita dall'art. 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, i cui parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022;

c) «comunicazione n. 14/2008»: la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);

d) «conto corrente vincolato»: il contratto di conto corrente il cui funzionamento è disciplinato da un'apposita convenzione tra il Ministero, l'Agenzia e l'Associazione bancaria italiana (ABI) sottoscritta nell'ambito del decreto ministeriale 9 marzo 2018, che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente correlati al versamento sul suddetto conto corrente, da parte dell'amministrazione, delle agevolazioni spettanti al soggetto beneficiario e, da parte di quest'ultimo, della quota di cofinanziamento del programma di investimento a suo carico;

e) «decreto ministeriale 10 febbraio 2022»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 aprile 2022, n. 78, che istituisce un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio nazionale, di investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e medie imprese, volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale, la transizione verso il

paradigma dell'economia circolare e la sostenibilita' energetica;

f) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attivita' o attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dello Spazio economico europeo (SEE) (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente del SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalita' e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi e' una perdita di posti di lavoro nella stessa attivita' o attivita' analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;

g) «DNSH»: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali («Do no significant harm») definito all'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;

h) «energia primaria»: l'energia prodotta da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;

i) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

j) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese», nonche' dall'allegato I del Regolamento GBER;

k) «PN RIC 2021 - 2027»: il programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027», adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022;

l) «rating di legalita'»: la certificazione istituita dall'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalita' attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato 28 luglio 2020 n. 28361, e dal decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;

m) «regioni meno sviluppate»: le Regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna;

n) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

o) «risparmio energetico»: la differenza, in termini di energia primaria, espressa in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio), fra il consumo di «baseline» (situazione di riferimento) e il consumo energetico conseguente alla realizzazione della misura di efficientamento energetico. Tale risparmio e' determinato, con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;

p) «tasso base»: il tasso base pubblicato dalla Commissione europea all'indirizzo internet [https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/referen ce-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount\\_it](https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/referen ce-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount_it)

q) «temporary framework»: la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19;

r) «unita' produttiva»: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati.

## Art. 2

### Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

1. In continuita' con le agevolazioni previste dal decreto ministeriale 10 febbraio 2022, al fine di rafforzare la crescita sostenibile e la competitivita' delle PMI nei territori delle regioni

meno sviluppate, dando attuazione agli obiettivi di sviluppo perseguiti nell'ambito dell'obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2 del PN RIC 2021 - 2027, il presente decreto individua le condizioni e le modalita' per la concessione e l'erogazione di agevolazioni a programmi di investimento proposti negli ambiti definiti dai commi 2, 3 e 4 a valere sulle risorse di cui all'art. 3.

2. Le agevolazioni disciplinate dal presente decreto sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell'ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0. Priorita' e' assegnata ai programmi che, in aggiunta alle predette caratteristiche, sono in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali definiti dall'Unione europea e perseguiti dal PN RIC 2021 - 2027.

3. Ai fini di cui al comma 2, i programmi di investimento che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione:

a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI. Sono riconducibili a tale linea di azione i programmi di investimento che prevedono un contributo specifico al raggiungimento degli obiettivi climatici individuati dal regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e/o l'applicazione di soluzioni idonee a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare;

b) promozione dell'efficienza energetica delle PMI.

4. I programmi di investimento ammissibili alle agevolazioni che non sono riconducibili alle linee di azione dirette al particolare contributo climatico e ambientale di cui al comma 3, lettere a) e b), rientrano nella linea di azione volta allo sviluppo delle attivita' delle PMI, stimolando investimenti produttivi atti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa.

5. L'ammissibilita' dei programmi di investimento proposti negli ambiti di cui ai commi 2, 3 e 4 e', comunque, subordinata al possesso dei requisiti e al rispetto delle condizioni specificamente definiti dai successivi articoli del presente decreto.

### **Art. 3**

#### **Risorse disponibili**

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono disponibili risorse complessivamente pari a euro 400.000.000,00 (quattrocentomilioni/00) a valere sull'obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2, del PN RIC 2021 - 2027.

2. Una quota pari al 25 (venticinque) per cento delle risorse di cui al comma 1 e' destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.

### **Art. 4**

#### **Gestione dell'intervento**

1. L'intervento previsto dal presente decreto e' gestito dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, che si avvale, mediante convenzione stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dell'Agenzia, in qualita' di societa' in house dello stesso Ministero, per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e tecnici riguardanti l'accoglienza e l'istruttoria delle domande di agevolazione, le attivita' di erogazione delle agevolazioni, gli adempimenti relativi allo svolgimento delle attivita' di controllo connesse all'agevolazione dei programmi di investimento nonche' per le ulteriori attivita' demandate alla stessa Agenzia dal presente decreto e dal provvedimento di cui all'art. 9, comma 2.

2. Gli oneri connessi alle attivita' di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro il limite massimo dell'1,5 (unovirgolacinque) per cento delle medesime risorse.

### **Art. 5**

#### **Soggetti beneficiari**

1. Per beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in

possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese e, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, devono dimostrare la disponibilità dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento nei territori delle regioni meno sviluppate, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, secondo la definizione di cui all'art. 2, punto 18, del Regolamento GBER. La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché i risultati rispettano quanto previsto dalla lettera b) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

d) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;

e) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;

f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

g) non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.

2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI:

a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

## **Art. 6**

### **Programmi ammissibili**

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto, sulla base delle finalità e l'ambito di applicazione definiti dall'art. 2, i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l'utilizzo delle tecnologie di cui all'allegato n. 1, in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica dell'impresa proponente.

2. Per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità, sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all'impresa proponente di conseguire un punteggio

aggiuntivo nell'ambito della procedura di accesso di cui all'art. 9, secondo quanto ivi specificato. A tal fine, sono valorizzati, tra l'altro, sulla base di indicatori di sostenibilita' dedicati, i programmi di cui al comma 1 volti:

a) a sostenere i processi di produzione rispettosi dell'ambiente e l'utilizzo efficiente delle risorse e, in particolare:

a.1) i programmi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici «mitigazione dei cambiamenti climatici» e «adattamento ai cambiamenti climatici» individuati dall'art. 9 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, secondo i criteri di vaglio tecnico definiti dal regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione europea del 4 giugno 2021;

a.2) i programmi che prevedono l'applicazione di soluzioni comprese tra quelle di cui all'allegato n. 2, idonee a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare;

b) alla promozione dell'efficienza energetica delle imprese, con il conseguimento, attraverso le misure di cui all'allegato n. 3, di un risparmio energetico, all'interno dell'unita' produttiva interessata dall'intervento, non inferiore al 5 (cinque) per cento rispetto ai consumi dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda. Ai fini del conseguimento del risparmio energetico, il programma puo' prevedere l'adozione anche di una sola delle misure di cui all'allegato 3, ad eccezione delle misure previste dai numeri 1 e 4 del medesimo allegato («Introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici» e «Installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo») che devono necessariamente concorrere con altre misure di efficientamento energetico previste dallo stesso allegato.

3. I programmi di investimento devono, in ogni caso, essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attivita' economiche, come specificate nell'allegato n. 4:

a) attivita' manifatturiere;

b) attivita' di servizi alle imprese.

4. In conformita' con i divieti e le limitazioni derivanti dalle disposizioni europee di riferimento, non sono, comunque, ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento:

a) che prevedono attivita' nei settori individuati dall'art. 13 (Campo di applicazione degli aiuti a finalita' regionale) del Regolamento GBER;

b) che non garantiscono il rispetto del principio DNSH, verificato sulla base degli orientamenti e delle istruzioni per l'applicazione del predetto principio contenuti nel rapporto ambientale relativo al PN RIC 2021 -2027 e sulla base degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale e europea. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, sono fornite le necessarie specificazioni al fine di garantire il rispetto del medesimo principio;

c) relativi agli ambiti previsti all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1058 del 2021, riportati nell'allegato n. 6.

5. Non sono, altresì, ammissibili i programmi che prevedono misure di efficientamento energetico predisposte per l'adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i casi di programmi che generano risparmi energetici addizionali, con un incremento pari almeno al 20 (venti) per cento dei valori previsti dai predetti vincoli e prescrizioni, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

6. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

a) prevedere l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 riportate nell'allegato n. 1. L'ammontare delle spese riconducibili alle predette tecnologie deve, in particolare, risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma;

b) essere diretti all'ampliamento della capacita', alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unita' produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unita' produttiva, ad esclusione degli interventi di efficientamento energetico di cui al comma 2, lettera b), che devono riguardare un'unita' produttiva esistente;

c) essere realizzati presso un'unita' produttiva localizzata nei territori delle regioni meno sviluppate, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, lettera i). La predetta unita' produttiva deve

trovarsi nella disponibilita' dell'impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatta eccezione per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unita' produttiva, nonche' per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano, per i quali l'impresa interessata deve dimostrare la predetta disponibilita' alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni, a pena di revoca delle agevolazioni;

d) prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) e non superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e, comunque, al 70 (settanta) per cento del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato, ovvero, nel caso di imprese individuali e societa' di persone, dell'ultima dichiarazione dei redditi. I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non e' oggetto delle agevolazioni di cui al presente decreto e che l'impresa e' tenuta ad individuare le modalita' di copertura di quest'ultima. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2 sono fornite le occorrenti specificazioni in merito agli elementi utili per la determinazione del fatturato e per la predisposizione del piano economico-finanziario;

e) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di cui all'art. 9. Per data di avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita', non sono presi in considerazione ai fini dell'individuazione della data di avvio dei lavori;

f) prevedere una durata non superiore a diciotto mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilita' da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del termine di ultimazione non superiore a sei mesi. Per data di ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.

## **Art. 7**

### **Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all'art. 6, relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:

- a) macchinari, impianti e attrezzature;
- b) opere murarie, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del totale dei costi ammissibili;
- c) programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);
- d) acquisizione di certificazioni ambientali, secondo quanto specificato dal provvedimento di cui all'art. 9, comma 2.

2. Ai fini dell'ammissibilita', le spese di cui al comma 1 devono:

- a) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
- b) essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengono la loro funzionalita' rispetto al programma di investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
- c) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unita' produttiva oggetto del programma di investimento;

d) essere conformi ai criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021 - 2027;

e) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilita' delle operazioni. A tal fine, il soggetto beneficiario puo' utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del

programma di investimento;

f) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli strettamente necessari al ciclo di produzione e dimensionati in base all'effettiva capacita' produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto del programma di investimento. Sono esclusi, in ogni caso, i mezzi di trasporto di merci e/o persone;

g) nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200 (duecento) per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'investimento;

h) essere conformi al principio DNSH.

3. Sono, altresì, ammissibili, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) del Regolamento GBER, le spese per i seguenti servizi di consulenza, alle quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2:

a) spese per servizi avanzati di consulenza specialistica relativi all'applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti di cui all'allegato n. 1, nei limiti del 5 (cinque) per cento dell'importo delle spese ammissibili relative ai beni di cui al comma 1, lettere a) e c);

b) per i soli programmi di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica di cui decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 relativa all'unita' produttiva oggetto misure di efficientamento energetico, nei limiti del 3 (tre) per cento dell'importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l'effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l'impresa ai sensi della normativa di riferimento.

4. I programmi di investimento caratterizzati da un notevole grado di complessita' e integrazione tecnico-produttiva possono essere realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla modalita' del cosiddetto contratto «chiavi in mano». Fermo restando che non sono agevolabili prestazioni derivanti da attivita' di intermediazione commerciale, i contratti «chiavi in mano» sono ammissibili solo a condizione che nell'ambito degli stessi siano identificate e quantificate monetariamente, in maniera distinta e separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono alla fornitura, sulla base delle indicazioni fornite con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2.

5. Non sono ammesse le spese:

a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;

b) connesse a commesse interne;

c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;

d) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;

e) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;

f) per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le spese notarili, fatto salvo quanto previsto al comma 3;

g) relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;

h) imputabili a imposte e tasse, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui rappresenti un costo non recuperabile per il soggetto beneficiario;

i) inerenti a beni la cui installazione non e' prevista presso l'unita' produttiva interessata dal programma. La predetta esclusione non si applica in caso di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo in siti, comunque nella disponibilita' dell'impresa e ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, diversi dalle sedi in cui si svolge il processo produttivo, purché si tratti di impianti direttamente interconnessi all'utenza riferita a questi ultimi con un collegamento diretto di lunghezza non superiore ai limiti di legge e ai quali non possono essere allacciate utenze diverse;

j) correlate all'acquisto di mezzi di trasporto di merci e/o persone;

k) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 (cinquecento) euro al netto di IVA.

**Art. 8**  
**Agevolazioni concedibili**

1. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 13 (Campo di applicazione degli aiuti a finalita' regionale) e 14 (Aiuti a finalita' regionale agli investimenti) del Regolamento GBER.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 (settantacinque) per cento. In particolare:

a) nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, per il 50 (cinquanta) per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 25 (venticinque) per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato;

b) nel caso di imprese di media dimensione, per il 40 (quaranta) per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 35 (trentacinque) per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.

3. Per le sole spese di cui all'art. 7, comma 3, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del Regolamento GBER.

4. Il finanziamento agevolato deve essere restituito dall'impresa beneficiaria senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di sette anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione dell'ultima quota a saldo ricada nei trenta giorni precedenti la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva. Il finanziamento agevolato non e' assistito da particolari forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008. A tal fine, e' utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione, in termini di punti base, conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione. Qualora il valore complessivo delle agevolazioni superi l'intensita' massima prevista dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato applicabile, l'Agenzia procede, al fine di garantire il rispetto della predetta intensita', a ridurre il contributo in conto impianti.

6. Le imprese beneficiarie devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 (venticinque) per cento delle spese ammissibili complessive.

7. Nel caso in cui il programma agevolato sia concluso entro nove mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, in aggiunta alle agevolazioni determinate ai sensi del comma 2, e' riconosciuta, nei limiti delle intensita' massime di aiuto previste dalla normativa di cui al comma 1, una maggiorazione del contributo in conto impianti pari a 5 (cinque) punti percentuali. Tale maggiorazione viene erogata contestualmente all'erogazione del saldo delle agevolazioni di cui all'art. 10, comma 3, previa verifica del rispetto delle intensita' massime di aiuto.

8. L'ammontare complessivo delle agevolazioni e' rideterminato a conclusione del programma di investimento, effettuati i controlli di cui all'art. 12, sulla base delle spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria.

9. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno o attribuite in

«de minimis» ove concesse per specifici costi ammissibili, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dalle pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato.

10. Si applica l'art. 14, paragrafo 13, del Regolamento GBER.

#### **Art. 9**

##### **Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni**

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)) e dell'Agenzia ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)). Con il medesimo provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e i piani di investimento ed è precisata l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte dell'Agenzia, ivi inclusa la documentazione tecnica che deve accompagnare le istanze al fine della dimostrazione della capacità del programma di investimento di conseguire i particolari obiettivi di sostenibilità ambientale di cui all'art. 6, comma 2, nonché sono forniti gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione degli interventi previsti dal presente decreto. Le domande di agevolazione devono, in ogni caso, essere presentate, a partire dalla data fissata con il predetto provvedimento, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito Internet dell'Agenzia.

3. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda di agevolazione in caso di rigetto dell'istanza in esito alla relativa istruttoria.

4. Le domande sono valutate sulla base dei criteri e degli indicatori di cui all'allegato n. 5. Le condizioni e le eventuali soglie minime di ammissibilità per ciascuno dei predetti criteri e indicatori, nonché il punteggio aggiuntivo correlato all'eventuale possesso da parte dell'impresa del rating di legalità o della certificazione della parità di genere, sono definiti con il provvedimento di cui al comma 2.

5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti della disponibilità finanziaria. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito dello specifico sportello. In caso di insufficienza delle suddette risorse, le domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria, fino a esaurimento delle medesime risorse. La graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascuna impresa proponente determinato dalla somma dei punteggi conseguiti in relazione agli indicatori del criterio di valutazione «Caratteristiche del soggetto proponente» e del criterio «Sostenibilità ambientale del programma di investimento» di cui all'allegato n. 5.

6. Ai fini dell'ammissibilità alla fase istruttoria della domanda di agevolazioni, l'Agenzia procede a valutare preliminarmente la capacità dell'impresa richiedente di restituire il finanziamento agevolato, verificando, sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio approvato e depositato, la seguente relazione:

$$C_{flow} \geq C_{fa}/n$$

dove:

« $C_{flow}$ »: indica la somma dei valori relativi al risultato di esercizio e agli ammortamenti/svalutazioni;

« $C_{fa}$ »: indica l'importo del finanziamento agevolato, determinato ai sensi dell'art. 8;

«n»: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dal soggetto proponente in sede di domanda di agevolazioni.

7. Effettuata la verifica preliminare di cui al comma 6, l'Agenzia procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ovvero della graduatoria di cui al comma 5, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' previste dal presente decreto e all'istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato n. 5, completando l'istruttoria, per ciascuna domanda, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Qualora, nel corso di svolgimento di tale attivita', risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, l'Agenzia puo', una sola volta, richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attivita' istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i termini assegnati, la domanda di agevolazione e' valutata sulla base degli elementi disponibili. Nelle more delle attivita' di valutazione dei programmi di investimento e della verifica della conformita' degli stessi alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento, l'Agenzia verifica la vigenza e la regolarita' contributiva del soggetto proponente nonche' l'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia.

8. Per le domande di agevolazione per le quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il Ministero, avvalendosi dell'Agenzia, procede alla registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, e, ove nulla osti, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento sono indicati gli investimenti ammessi, le agevolazioni riconosciute, gli impegni a carico dell'impresa beneficiaria in ordine, tra l'altro, agli obiettivi, alle modalita' e ai termini di realizzazione del programma di investimento, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di informazione e pubblicita', nonche' le circostanze determinanti la revoca delle agevolazioni. L'impresa beneficiaria provvede alla sottoscrizione del provvedimento di concessione entro i termini indicati nel medesimo provvedimento, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.

9. Entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione di cui al comma 8, sottoscritto da parte dell'impresa beneficiaria, l'Agenzia provvede alla stipula del contratto di finanziamento che, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 8, comma 4, disciplina le modalita' e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e obblighi a carico dell'impresa beneficiaria. Per le predette finalita', l'impresa beneficiaria e' tenuta a trasmettere la documentazione utile per la definizione del contratto di finanziamento entro trenta giorni, non prorogabili, decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione di cui al comma 8, pena la decadenza delle agevolazioni concesse.

10. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore al minimo previsto al comma 4 o ritenute, comunque, non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

## **Art. 10**

### **Erogazione delle agevolazioni**

1. Le agevolazioni sono erogate dall'Agenzia in non piu' di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25 (venticinque) per cento dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di erogazione che puo' essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate

secondo una delle seguenti modalita':

a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente vincolato;

b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario.

2. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, sono definite le modalita' di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei costi nonche' la relativa documentazione da allegare.

3. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di ultimazione dell'investimento come definita all'art. 6, comma 6, lettera f), fatta salva la possibilita' per l'Agenzia di accordare un maggiore termine su istanza dell'impresa beneficiaria. L'ammontare delle agevolazioni spettanti e' definito sulla base dell'investimento complessivamente ammesso in via definitiva.

4. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto, i beni relativi alla richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso l'unita' produttiva interessata dal programma di investimento entro i seguenti termini:

a) nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia scelto la modalita' di erogazione mediante conto corrente vincolato, entro sessanta giorni dalla data di pagamento del relativo titolo di spesa;

b) nel caso in cui impresa beneficiaria abbia scelto la modalita' di erogazione mediante conto corrente bancario ordinario, alla data di presentazione della richiesta di erogazione.

5. L'Agenzia effettua le verifiche indicate nel provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande di erogazione e provvede a erogare le quote di agevolazione spettanti all'impresa beneficiaria.

6. Fermo restando il termine di ultimazione del programma di investimento di cui all'art. 6, comma 6, lettera f), le imprese beneficiarie sono tenute, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione a saldo di cui al comma 3, a dimostrare l'avvenuta attivazione, per l'unita' produttiva agevolata, del codice di attivita' economica (ATECO) a cui e' finalizzato il programma di investimento, trasmettendo la comunicazione effettuata presso il registro delle imprese.

#### **Art. 11**

##### **Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari**

1. L'impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dagli altri articoli del presente decreto, e' tenuta a:

a) mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno tre anni dalla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui e' ubicata l'unita' produttiva agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti tre anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, e' possibile procedere, previa comunicazione all'Agenzia, alla loro sostituzione. Restano fermi gli obblighi di mantenimento dell'attivita' individuati dall'art. 14 come causa di revoca;

b) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalita' che consentano la loro piena tracciabilita' e la loro riconducibilita' ai titoli di spesa a cui si riferiscono. A tal fine, nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia scelto la modalita' di erogazione mediante un conto corrente bancario ordinario e non dedicato, e' tenuta a effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa, esclusivamente attraverso SEPA Credit transfer o con ricevute bancarie (RI.BA.);

c) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento o del maggior termine eventualmente comunicato dal Ministero atto a garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 82 del regolamento (UE) n. 1060/2021;

d) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dall'Agenzia, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;

e) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dall'Agenzia allo

scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;

f) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali;

g) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento;

h) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni;

i) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività previste in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 3, secondo le indicazioni fornite dal Ministero;

j) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero;

k) garantire il rispetto delle norme europee e norme nazionali in materia di ammissibilità delle spese, assicurando, tra l'altro, che le spese oggetto di agevolazione non abbiano già fruito di una misura di sostegno finanziario comunitario ai sensi dell'art. 63, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1060/2021 o nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti norme nazionali sull'ammissibilità delle spese. A tal fine, tutte le fatture e/o i documenti giustificativi devono contenere riferimenti al PN RIC 2021 - 2027 e al Codice unico di progetto (CUP), nonché contenere l'indicazione dell'importo totale o parziale imputabile sul programma agevolato;

l) garantire il rispetto della legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo;

m) rispettare quanto previsto in materia di stabilità delle operazioni dall'art. 65 del regolamento (UE) n. 1060/2021;

n) garantire il rispetto dei principi orizzontali di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1060/2021, relativi al rispetto dei diritti fondamentali e alla conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; alla parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere; alla non discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all'accessibilità per le persone con disabilità; allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale, ivi incluso il rispetto del principio DNSH.

## **Art. 12**

### **Monitoraggio, ispezioni e controlli**

1. In ogni fase del procedimento, il Ministero può effettuare, anche per il tramite dell'Agenzia, controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

2. A conclusione del programma di investimento, l'Agenzia effettua un controllo sull'avvenuta realizzazione del programma di investimento. In seguito a tale fase, il Ministero provvede ad effettuare una verifica in loco per un campione significativo di programmi di investimento agevolati, nominando un'apposita commissione di accertamento. Il campione è definito sulla base di una preventiva analisi dei rischi e secondo criteri di estrazione casuale, in modo da assicurare la verifica in loco su almeno il 20 (venti) per cento dei programmi giunti a conclusione nel periodo di riferimento. Gli oneri delle commissioni di accertamento sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 3.

## **Art. 13**

### **Variazioni**

1. Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività, nonché variazioni relative agli obiettivi complessivi o alla localizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero e all'Agenzia. La comunicazione deve essere accompagnata

da un'argomentata relazione illustrativa, anche al fine della verifica e valutazione della permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell'iniziativa agevolata. Il Ministero, sulla base dell'istruttoria operata dall'Agenzia, provvede ai conseguenti adempimenti. Nel caso in cui le verifiche e valutazioni si concludano con esito negativo, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni.

2. Fermo restando il rispetto degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto, le variazioni rispetto alla domanda di agevolazione che riguardano l'ammontare complessivo delle spese sostenute, nonché l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non sono oggetto di comunicazione preventiva e sono valutate in fase di erogazione delle agevolazioni.

#### **Art. 14 Revoche**

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale nei seguenti casi:

a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;

b) mancata realizzazione del programma di investimento nei termini di cui all'art. 6, comma 6, lettera f). La realizzazione parziale del programma di investimento comporta la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;

c) mancata attivazione, con riferimento all'unità produttiva agevolata e nei termini indicati all'art. 10, comma 6, del codice ATECO di attività economica cui è finalizzato il programma di investimento;

d) apertura, nei confronti dell'impresa beneficiaria, di una procedura concorsuale, laddove intervenuta antecedentemente alla data di ultimazione dell'investimento, fatta salva la possibilità per il Ministero di valutare, nel caso di apertura nei confronti dell'impresa beneficiaria di una procedura concorsuale non avente finalità liquidatoria, la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del programma di investimento agevolato;

e) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

f) trasferimento, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato, dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte, in violazione delle previsioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Ai fini della valutazione della presente causa di revoca, si considera il trasferimento dell'attività economica effettuata da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto ovvero da altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

g) accertamento della violazione del principio DNSH, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

2. Con riferimento ai casi di revoca totale di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura parziale nei seguenti casi:

a) mancato mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione in cui è ubicata l'unità produttiva nei termini indicati all'art. 11, comma 1, lettera a);

b) violazione della disciplina in materia di stabilità delle operazioni di cui all'art. 65 del regolamento (UE) n. 1060/2021, con cessazione o trasferimento dell'attività economica a cui è finalizzato il programma di investimento al di fuori dei territori delle regioni meno sviluppate, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni;

c) cessione, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, della proprietà dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento agevolato ad un'altra impresa non in possesso dei requisiti di accesso indicati

dal presente decreto;

d) modifica sostanziale, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, dell'attività economica e/o della capacità produttiva oggetto del programma di investimento che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del programma agevolato compromettendone il raggiungimento degli obiettivi originari;

e) realizzazione parziale del programma di investimento nei termini di cui all'art. 6, comma 6, lettera f). Nel caso in cui la parte di investimento realizzata risulti organica e funzionale, si procede alla revoca parziale delle agevolazioni limitatamente alla parte corrispondente agli investimenti non realizzati;

f) mancata installazione dei beni oggetto del programma di investimento agevolato nei termini di cui all'art. 10, comma 4, purché la parte di investimento realizzata relativa ai beni installati risulti organica e funzionale;

g) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 9, purché la parte di investimento realizzata relativa ai beni ammessi risulti organica e funzionale;

h) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, delle rate del finanziamento agevolato da restituire al Ministero;

i) violazione del principio DNSH, qualora non costituisca causa di revoca totale, ai sensi del comma 5.

4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 3:

a) nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) è riconosciuta all'impresa beneficiaria esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata al periodo in cui è stato verificato il pieno rispetto degli obblighi;

b) nei casi di cui alle lettere e) ed f) è riconosciuta all'impresa beneficiaria esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata ai beni in relazione ai quali è stato verificato il pieno rispetto degli obblighi ivi indicati;

c) nel caso di cui alla lettera g) è riconosciuta all'impresa beneficiaria esclusivamente la quota parte di agevolazioni riferibile ai beni per i quali l'impresa non ha beneficiato di altri aiuti;

d) nel caso di cui alla lettera h), la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato, comprensiva delle rate scadute e di quelle da rimborsare, non restituita dall'impresa alla data di contestazione dell'inadempimento da parte del Ministero.

5. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono, altresì, revocate in misura totale o parziale, in relazione alla natura ed entità dell'inadempimento, nel caso di inadempimento degli ulteriori obblighi previsti agli articoli 11 e 12, nonché nei casi di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di investimento. Nel caso di violazione del principio DNSH, la revoca è totale o parziale in relazione alla gravità della violazione e, ove la violazione emerga in sede di rendicontazione delle spese e si riferisca a specifici costi sostenuti dall'impresa beneficiaria, può, comunque, essere riconosciuta all'impresa esclusivamente la parte di agevolazioni riferita a spese conformi allo stesso principio DNSH.

## **Art. 15**

### **Disposizioni finali**

1. Il regime di aiuto disciplinato dal presente decreto e gli aiuti individuali concessi nell'ambito dello stesso sono registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115.

2. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, è pubblicato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

3. Ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal presente provvedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2023

Il Ministro: Urso

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2023  
 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del  
 made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  
 alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1115

**Allegato n. 1**  
**(art. 6, comma 1)**

**Elenco delle tecnologie abilitanti individuate dal piano Transizione  
 4.0 atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale  
 dell'impresa**

	Tecnologie abilitanti	Descrizione
1	Advanced manufacturing solutions	Soluzioni che consentono l'evoluzione delle macchine verso una maggiore autonomia, flessibilita' e collaborazione, sia tra loro sia con gli esseri umani, dando vita a robot con aumentate capacita' cognitive; applicata all'industria per migliorare la produttivita', la qualita' dei prodotti e la sicurezza dei lavoratori.
2	Additive manufacturing	Processi per la produzione di oggetti fisici tridimensionali, potenzialmente di qualsiasi forma e personalizzabili senza sprechi, a partire da un modello digitale, che consente un'ottimizzazione dei costi in tutta la catena logistica e del processo distributivo.
3	Realta' aumentata	Impiego della tecnologia digitale per aggiungere dati e informazioni alla visione della realta' e agevolare, ad esempio, la selezione di prodotti e parti di ricambio, le attivita' di riparazione e in generale ogni decisione relativa al processo produttivo al fine dell'arricchimento della percezione sensoriale umana mediante informazioni, in genere manipolate e convogliate elettronicamente, che non sarebbero percepibili con i cinque sensi.
4	Simulation	Soluzioni finalizzate, in ottica di integrazione, alla modellizzazione e/o alla simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico) facendo riferimento al concetto di digital twin, ovvero alla disponibilita' di un modello virtuale o digitale di un sistema generico (macchina, impianto, prodotto, etc.) al fine di analizzarne il comportamento con finalita' predittive e di ottimizzazione.
		Soluzioni che consentono l'integrazione automatizzata con il sistema logistico dell'impresa con finalita' quali il tracciamento automatizzato di informazioni di natura logistica, con la rete di fornitura, con altre macchine del

	<p>5</p> <p>Integrazione orizzontale e verticale</p>	<p>ciclo produttivo (integrazione Machine-to-Machine). Rientrano tra queste anche le soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, le piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, i sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange, EDI).</p>
	<p>6</p> <p>Internet of things e industrial internet</p>	<p>Implementazione di una rete di oggetti fisici (things) che dispongono intrinsecamente della tecnologia necessaria per rilevare e trasmettere, attraverso internet, informazioni sul proprio stato o sull'ambiente esterno. L'Internet of things (IoT) e' composto da un ecosistema che include gli oggetti, gli apparati e i sensori necessari per garantire le comunicazioni, le applicazioni e i sistemi per l'analisi dei dati introducendo una nuova forma di interazione, non piu' limitata alle persone, ma tra persone e oggetti, denotata anche come Man-Machine Interaction (MMI), e pure tra oggetti e oggetti, machine to machine (M2M).</p>
	<p>7</p> <p>Cloud</p>	<p>Implementazione di un'infrastruttura Cloud IT comune, flessibile, scalabile e open by design per condividere dati, informazioni e applicazioni attraverso internet (raccolti da sensori e altri oggetti, e dal consumatore stesso) in modo da seguire la trasformazione dei modelli di business con la capacita' necessaria abilitando flessibilita', rilasci continui di servizi con cicli di vita ridotti a mesi, innovazione progressiva e trasversalita', l'interoperabilita' di soluzioni, anche eterogenee, sia aperte che proprietarie, con un eventuale slancio a nuovi processi digitali e a nuove modalita' di interazione tra aziende, cittadini e PA.</p>
	<p>8</p> <p>Cybersecurity</p>	<p>Tecnologie, processi, prodotti e standard necessari per proteggere collegamenti, dispositivi e dati da accessi non autorizzati, garantendone la necessaria privacy e preservandoli da attacchi e minacce informatiche ricorrendo a servizi di risk e vulnerabilty assessment.</p>
		<p>Tecnologie digitali in grado di raccogliere e analizzare, con strumenti che trasformano in informazioni, enormi quantita' di dati eterogenei (strutturati e non) generati dal web, dai dispositivi mobili e dalle app, dai social media</p>

9	Big data e analytics	e dagli oggetti connessi, al fine di rendere i processi decisionali e le strategie di business piu' veloci, piu' flessibili e piu' efficienti abilitando analisi real time, predittive e anche attraverso l'utilizzo di innovazioni di frontiera quali i sistemi cognitivi.
10	Intelligenza artificiale	Sistema tecnologico capace di risolvere problemi o svolgere compiti e attivita' tipici della mente e dell'abilita' umana.
11	Blockchain	Tecnologie e protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetture decentralizzate su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.

**Allegato n. 2**  
(art. 6, comma 2, lettera a))

**Elenco delle soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo piu' sostenibile e circolare**

1	Soluzioni atte a consentire un utilizzo efficiente delle risorse, il trattamento e la trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilita' ambientale.
2	Tecnologie finalizzate al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime.
3	Sistemi, strumenti e metodologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua.
4	Soluzioni in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo.
5	Utilizzo di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati.
6	Implementazione di sistemi di selezione del materiale multileggero al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.

**Allegato n. 3**  
(art. 6, comma 2, lettera b))

**Elenco delle misure atte a migliorare la sostenibilita' energetica dell'impresa**

1	Introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici.
---	---

2	Nuova installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza ovvero di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi.
3	Utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi.
4	Installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo.
5	Soluzioni atte a consentire un miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici in cui e' esercitata l'attivita' economica.

**Allegato n. 4  
(art. 6, comma 3)**

**Elenco delle attivita' economiche ammissibili**

Le singole attivita' ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

Attivita' manifatturiere: sono ammissibili le attivita' economiche di cui alla sezione C della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, con le esclusioni indicate nell'art. 6, comma 4.

Attivita' di servizi alle imprese: sono ammissibili le attivita' economiche riportate nella seguente tabella:

Codice ATECO 2007	Descrizione classe	Note
37.00.0	Raccolta e depurazione delle acque di scarico	Limitatamente al trattamento delle acque reflue di origine industriale tramite processi fisici, chimici e biologici come diluizione, screening, filtraggio, sedimentazione, ecc.
38.1	Raccolta dei rifiuti	Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
38.3	Recupero dei materiali	Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
52	Magazzinaggio e attivita' di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto	Intera divisione ATECO
56.29	Mense e catering continuativo su base contrattuale	
58.2	Edizioni di software	
61	Telecomunicazioni	Intera divisione ATECO
62	Produzione di software, consulenza informatica e attivita' connesse	Intera divisione ATECO
63.1	Elaborazione dei dati, hosting e attivita' connesse; portali web	

70	Attivita' di direzione aziendale e di consulenza gestionale	Intera divisione ATECO
71	Attivita' degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche	Intera divisione ATECO
72	Ricerca scientifica e sviluppo	Intera divisione ATECO
73	Pubblicita' e ricerche di mercato	Intera divisione ATECO
82.20	Attivita' dei call center	
82.92	Attivita' di imballaggio e confezionamento per conto terzi	
95.1	Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni	
96.01.1	Attivita' delle lavanderie industriali	

**Allegato n. 5**  
**(art. 9, comma 4)**

**Determinazione dei criteri di valutazione  
delle domande di agevolazione**

Le domande di agevolazione che superano le verifiche di ammissibilita' di cui all'art. 9, comma 4, sono successivamente valutate, tramite l'attribuzione di punteggi, sulla base dei seguenti criteri:

a) Caratteristiche del soggetto proponente. Tale criterio e' istruito sulla base dei seguenti indicatori:

i. copertura finanziaria delle immobilizzazioni, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo complessivo dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale dell'importo delle immobilizzazioni;

ii. copertura degli oneri finanziari, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo degli oneri finanziari;

iii. indipendenza finanziaria, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra il totale dell'importo dei mezzi propri e l'importo totale del passivo;

iv. incidenza della gestione caratteristica sul fatturato, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo del fatturato;

b) Qualita' della proposta. Tale criterio e' istruito sulla base dei seguenti indicatori:

i. qualita' della proposta progettuale, calcolato sulla base del rapporto tra gli investimenti ammessi ricadenti nelle tipologie tecnologiche di cui all'allegato n. 1 e il totale degli investimenti proposti;

ii. fattibilita' tecnica, calcolato sulla base del rapporto tra l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi corredati di adeguati preventivi e l'importo totale degli investimenti ammessi;

iii. sostenibilita' economica dell'investimento, calcolato come grado di copertura dell'investimento assicurato dal buon andamento della gestione caratteristica dell'impresa, riscontrato sulla base del rapporto tra l'importo del margine operativo lordo medio registrato negli ultimi due esercizi finanziari e l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi.

c) Sostenibilita' ambientale del programma di investimento. Tale criterio e' istruito sulla base dei seguenti indicatori:

i. programma volto a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare, determinato dalla coerenza del programma rispetto alle soluzioni di cui all'allegato n. 2;

ii. programma volto alla promozione dell'efficienza energetica delle PMI, riducendone il fabbisogno energetico rispetto ai consumi medi pregressi di energia primaria, determinato come capacita' del programma di determinare un «risparmio energetico», attraverso l'adozione di una o piu' delle misure di cui all'allegato n. 3, non inferiore al 5%;

iii. contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall'Unione europea, comprovato da perizia giurata, rilasciata da un professionista iscritto al relativo albo professionale, intesa come capacita' del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici «mitigazione dei cambiamenti climatici» e «adattamento ai cambiamenti climatici» individuati dall'art. 9 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, secondo i criteri di vaglio tecnico definiti dal regolamento delegato (UE) n. 2021/2139) della Commissione europea del 4 giugno 2021;

iv. adesione, alla data di presentazione della domanda, ad un sistema di gestione ambientale o di efficienza energetica (quali EMAS, UNI EN ISO14001, UNI CEI EN ISO 50001) ovvero possesso di una certificazione ambientale di prodotto relativa alla linea di produzione oggetto del programma di investimento con l'impegno al relativo mantenimento per un periodo non inferiore a tre anni dalla predetta data.

**Allegato n. 6**  
**(art. 6, comma 4, lettera c)**

#### **Ambiti di intervento esclusi**

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera c), non possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto i programmi di investimento relativi agli ambiti, qualora pertinenti, previsti all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.

Ai predetti fini, di seguito si riporta l'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/1058:

«1. Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:

a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;  
b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attivita' elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

d) un'impresa in difficolta', quali definite all'art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell'ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;

e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'art. 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:

i) nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o

ii) nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;

f) gli investimenti in attivita' di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:

i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o

ii) per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacita';

g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacita' degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:

i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;

ii) gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;

h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:

i) la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:

ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'art. 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;

ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'art. 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;

investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;

ii) gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;

iii) gli investimenti in:

veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) a fini pubblici; e

veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.»

# MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

## COMUNICATO

Comunicato relativo al decreto 29 agosto 2023 - Investimenti sostenibili 4.0 PN RIC 2021-2027. Termini e modalita' di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni. (23A04972)

(GU n.211 del 9-9-2023)

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 29 agosto 2023 sono stati definiti i termini e le modalita' di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da piccole e medie imprese localizzate nei territori delle regioni meno sviluppate, rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell'ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0., di cui al decreto ministeriale 15 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 7 agosto 2023.

Il decreto fissa l'apertura dello sportello a partire dal giorno 18 ottobre 2023 e prevede l'articolazione dell'iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni in due fasi:

a partire dalle ore 10,00 del 20 settembre 2023 e' possibile procedere alla compilazione della domanda;

a partire dalle ore 10,00 del 18 ottobre 2023 le domande compilate potranno essere inviate.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto e' consultabile dalla data del 29 agosto 2023 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy <http://www.mimit.gov.it>

## Decreto direttoriale 29 agosto 2023

### Investimenti sostenibili 4.0

Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a valere sulle risorse del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021/2027 – Azione 1.3.2 “Sviluppo delle PMI e nuova imprenditorialità”.

## DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 2 aprile 2022, che istituisce un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio nazionale, di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa, al fine di superare la contrazione indotta dalla crisi pandemica e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico;

**VISTO** il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

**VISTO** il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 3 del citato regolamento (UE) 1058/2021, che prevede che, in conformità degli obiettivi strategici stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il Fondo europeo di sviluppo regionale sostiene, tra l'altro, l'obiettivo specifico *“un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC (OS 1)”*;

**VISTO** il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 433 I del 22 dicembre 2020, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

**VISTO** l'Accordo di Partenariato per l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4787 *final*, del 15 luglio 2022;

**VISTO** il Programma Nazionale *“Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”*, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 *final* del 29 novembre 2022 e, in particolare, l'azione 1.3.2 *“Sviluppo delle PMI e nuova imprenditorialità”* prevista nell'ambito dell'obiettivo specifico 1.3 *“Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”*;

**VISTA** la nota della Commissione europea del 27 settembre 2021 (*“Application of the «Do No Significant Harm» principle under Cohesion Policy”* – EGESIF-21-0025-00) con la quale sono state definite le modalità di applicazione del principio di non arrecare un danno significativo (DNSH)

nell'ambito della politica di coesione;

**VISTO** il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 15 maggio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 7 agosto 2023, che disciplina, in continuità con il regime di aiuti istituito con il precitato decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022 e attuando gli obiettivi di sviluppo perseguiti nell'ambito della medesima azione 1.3.2 del Programma Nazionale “*Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*”, le condizioni e modalità per la concessione e l'erogazione di agevolazioni volte a rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese nei territori delle Regioni meno sviluppate interessate dal Programma Nazionale (Basilicata, Calabria, Campania, Molise Puglia, Sicilia e Sardegna);

**CONSIDERATO** che, per tali finalità, il medesimo decreto 15 maggio 2023 prevede la concessione di agevolazioni a fronte di programmi di investimento proposti da piccole e medie imprese, da realizzare nei territori delle Regioni meno sviluppate, rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell'ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, con priorità per quelli in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali definiti dall'Unione Europea e perseguiti dal citato Programma Nazionale;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 9, comma 2, del suddetto decreto ministeriale, che rimette a un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di agevolazione e la documentazione da presentare per l'istruttoria delle stesse, nonché gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo;

**CONSIDERATO** che il medesimo decreto ministeriale prevede che la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, che gestisce l'intervento agevolativo, si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e tecnici riguardanti l'accoglienza e l'istruttoria delle domande di agevolazione, le attività di erogazione delle agevolazioni, gli adempimenti relativi allo svolgimento delle attività di controllo connesse all'agevolazione dei programmi di investimento nonché per le ulteriori attività demandate alla stessa Agenzia dal decreto ministeriale e dal citato provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2;

**VISTO**, altresì, l'articolo 3 del decreto ministeriale 15 maggio 2023, che individua le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al medesimo decreto ministeriale, complessivamente pari a euro 400.000.000,00 (quattrocentomilioni/00), a valere sull'obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2, del Programma Nazionale “*Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*”;

**VISTA** la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, la Sezione 3.13 recante “*Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile*”, il cui termine di operatività è stato prorogato, ai sensi della comunicazione 2022/C 423/04 della Commissione europea del 7 novembre 2022, al 31 dicembre 2023;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e

integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e, in particolare, gli articoli 13, 14 e 18, che stabiliscono le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica, rispettivamente, gli aiuti a finalità regionale agli investimenti e gli aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza;

**CONSIDERATO** che, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto 15 maggio 2023, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti della citata Sezione 3.13 del «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*», ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nei limiti delle richiamate disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, fatte salve le spese aventi ad oggetto servizi di consulenza specialistica relativi all'applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti e servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica, agevolabili ai sensi dell'articolo 18 del citato regolamento (UE) n. 651/2014;

**VISTA** la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, recante “*Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese*”;

**VISTA** la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l'Italia relative al periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027, approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 (C (2021) 8655 final - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) - Italia), come successivamente modificata e integrata dalla Commissione europea il 18 marzo 2022 (C(2022) 1545 final – Aiuto di Stato SA.101134 (2021/N) – Italia) e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il Rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Nazionale “*Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*”;

**VISTO** il documento recante i criteri di selezione delle operazioni del Programma Nazionale “*Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*”, approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma con procedura scritta chiusa il 2 marzo 2023;

**CONSIDERATO** che, nel quadro delle misure del Programma Nazionale “*Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*”, il sostegno offerto mediante strumenti finanziari deve basarsi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2021/1060, su una valutazione *ex ante*, redatta sotto la responsabilità dell'Autorità di gestione e contenente le principali caratteristiche dello strumento finanziario e il contributo al conseguimento degli obiettivi specifici dell'intervento;

**VISTA** l'informativa del 7 agosto 2023, con la quale sono stati portati a conoscenza del Comitato di sorveglianza del Programma gli esiti della valutazione *ex ante* di cui al citato articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2021/1060 per l'implementazione degli strumenti finanziari nell'ambito del medesimo Programma;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

**VISTO** il decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;

**VISTO** il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”*;

**VISTO** l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

**VISTO** l’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante semplificazioni in materia di DURC;

**VISTO** l’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, in materia di rating di legalità delle imprese;

**VISTA** la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l’articolo 4, che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*, l’articolo 46-bis, recante *“Certificazione della parità di genere”*;

**VISTO**, altresì, l’articolo 5, comma 3, della citata legge n. 162 del 2021, ai sensi del quale alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità 29 aprile 2022, recante *“Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità”*, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;

**VISTO** l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, "*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*";

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante "*Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore*", di cui al comunicato del Ministero dello sviluppo economico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017;

**VISTO** il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante "*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 8, che detta disposizioni in materia di diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia;

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*" e, in particolare, l'articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative al Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in caso di fatture relative all'acquisizione di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive;

**VISTA** la circolare direttoriale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy n. 267782 del 12 luglio 2023, recante "*Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Indicazioni operative sul Codice unico di progetto (CUP)*";

**VISTO** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*", e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la decisione C(2022) 3582 final della Commissione europea del 25 maggio 2022, con la quale è stato approvato il regime di aiuto istituito con il citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022, contrassegnato con l'identificativo SA.102579 (2022/N), nonché la

successiva notifica, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con la quale il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato alla Commissione europea le modifiche al citato regime di aiuti SA.102579;

**CONSIDERATA** la necessità di dare attuazione all'articolo 9, comma 2, del decreto 15 maggio 2023, definendo, con il presente provvedimento, gli elementi utili all'attivazione e all'attuazione dell'intervento agevolativo disciplinato dal predetto decreto, nelle more del completamento della valutazione della citata notifica da parte della Commissione europea e fermo rimanendo che l'efficacia dell'intervento resta subordinata all'autorizzazione della medesima Commissione europea;

**VISTA** la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, avvenuta con D.P.C.M del 12 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti al n. 97 del 28 gennaio 2022,

## DECRETA

### Art. 1.

#### (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

- a) *“Agenzia”*: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia;
- b) *“Carta di Identità Elettronica”*: il documento d'identità personale rilasciato dal Ministero dell'interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019;
- c) *“Carta nazionale dei servizi”*: la Carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
- d) *“certificazione della parità di genere”*: la certificazione istituita dall'articolo 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, i cui parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 29 aprile 2022;
- e) *“comunicazione n. 14/2008”*: la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
- f) *“conto corrente vincolato”*: il contratto di conto corrente il cui funzionamento è disciplinato da un'apposita convenzione tra il *Ministero*, l'*Agenzia* e l'Associazione bancaria italiana (ABI) sottoscritta nell'ambito del decreto ministeriale 9 marzo 2018, che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente correlati al versamento sul suddetto conto corrente, da parte dell'amministrazione, delle agevolazioni spettanti all'*impresa beneficiaria* e, da parte di quest'ultima, della quota di cofinanziamento del programma di investimento a suo carico;
- g) *“decreto”*: il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 15 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 7 agosto 2023;
- h) *“DNSH”*: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (“Do no significant harm”) definito all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- i) *“energia primaria”*: l'energia prodotta da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;

- j) “*impresa beneficiaria*”: l’impresa proponente cui sono concesse le agevolazioni di cui al decreto;
- k) “*imprese energivore*”: le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di cui al comunicato del Ministero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017;
- l) “*impresa proponente*”: l’impresa che presenta domanda di accesso alle agevolazioni previste dal decreto;
- m) “*Ministero*”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
- n) “*PMI*”: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, nonché dall’allegato I del regolamento GBER;
- o) “*PN RIC 2021 – 2027*”: il Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022;
- p) “*procedura informatica*”: il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, disponibile nell’apposita sezione “Investimenti sostenibili 4.0 PN RIC 2021-2027” del sito web dell’Agenzia ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it));
- q) “*rating di legalità*”: la certificazione istituita dall’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 28 luglio 2020 n. 28361 e dal decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;
- r) “*regolamento GBER*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- s) “*risparmio energetico*”: la differenza, in termini di *energia primaria*, espressa in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio), fra il consumo di “baseline” (situazione di riferimento) e il consumo energetico conseguente alla realizzazione della misura di efficientamento energetico. Tale risparmio è determinato, con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;
- t) “*RNA*”: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115;
- u) “*SPID*”: il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
- v) “*unità produttiva*”: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati, ma funzionalmente collegati. Ai fini della dimostrazione del rispetto delle condizioni di ammissibilità previste

dal *decreto*, l'*unità produttiva* oggetto del programma di investimento si intende nella disponibilità dell'impresa qualora risulti iscritta presso il competente Registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa stessa.

## Art. 2.

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del *decreto*, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e la documentazione da presentare a corredo delle stesse, nonché gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo previsto dal medesimo *decreto* per il sostegno a investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, proposti dalle *PMI* destinatarie dell'intervento. Ai predetti fini, il presente provvedimento fornisce, tra l'altro, anche le specificazioni occorrenti in merito all'iter e ai criteri di valutazione, alle spese ammissibili e alle procedure di erogazione, al trattamento dei casi di variazione e agli adempimenti a carico delle *imprese beneficiarie*.

## Art. 3.

*(Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni)*

1. Le domande di accesso alle agevolazioni, redatte in lingua italiana, possono essere presentate esclusivamente tramite la *procedura informatica*, accessibile nell'apposita sezione "Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027" del sito web dell'*Agenzia* ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)), **dalle ore 10.00 alle ore 17.00** di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, **a partire dal giorno 18 ottobre 2023**, secondo le modalità indicate al presente articolo.

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del *decreto*, ciascuna *impresa proponente* può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentarne una nuova in caso di rigetto dell'istanza in esito alla relativa istruttoria.

3. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, l'*impresa proponente* è tenuta a presentare la seguente documentazione, redatta secondo gli schemi resi disponibili nell'apposita sezione di cui al comma 1 del sito dell'*Agenzia* e pubblicati, altresì, nel sito internet del *Ministero* ([www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)):

a) domanda di agevolazione recante, tra l'altro, oltre all'istanza di concessione, le seguenti informazioni e dichiarazioni, rese anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a.1) dati identificativi dell'*impresa proponente*, del soggetto firmatario, del referente, del titolare effettivo;

a.2) dichiarazioni in merito ai requisiti di ammissibilità e agli impegni dell'*impresa proponente* rispetto ai dati esposti o ad obblighi previsti dal *decreto*;

a.3) dichiarazioni in merito all'eventuale possesso del *rating di legalità* e della *certificazione della parità di genere*, quest'ultima ottenuta a far data almeno dal 31 dicembre 2022;

a.4) dichiarazioni in relazione alle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'investimento. La documentazione delle autorizzazioni oggetto delle predette dichiarazioni dovrà, in ogni caso, essere prodotta e sarà oggetto di verifica da parte dell'*Agenzia* in sede di erogazione del primo stato di avanzamento lavori;

- a.5) dichiarazioni e informazioni necessarie alla verifica di conformità del programma di investimento rispetto ai divieti e alle limitazioni derivanti dalle disposizioni europee di riferimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del *decreto*, incluse le esclusioni previste dalla disciplina degli aiuti di Stato applicabile, le esclusioni di cui all'**allegato 6** al *decreto*, nonché le dichiarazioni e informazioni sulla conformità giuridica dei programmi di investimento alla pertinente legislazione ambientale dell'Unione europea e nazionale, anche ai fini del rispetto del principio *DNSH*, ferme restando le dichiarazioni previste al punto 4 della presente lettera;
- a.6) dati relativi al programma di investimento, inclusi: indicazione dei contenuti generali; date previste di avvio e conclusione; attività cui è finalizzato il programma secondo la classificazione Ateco 2007; tipologia di programma; dati identificativi dell'*unità produttiva* interessata e localizzazione di eventuali impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per il solo autoconsumo di cui all'articolo 7, comma 5, lettera *i*), del *decreto*; eventuale caratterizzazione del programma rispetto ai contenuti di sostenibilità di cui all'articolo 6, comma 2, del *decreto*, specificando la linea di intervento di riferimento tra quelle ivi indicate; elenco dei beni e delle spese, redatto assicurando che tutti i dati e le informazioni ivi indicati coincidano con quelle riportate nel piano di investimento di cui alla lettera b); valore del fatturato dell'impresa proponente; importo totale delle spese ammissibili, entro le soglie previste dall'articolo 6, comma 6, lettera *d*), del *decreto* e, comunque, nel limite massimo del 70 (settanta) per cento del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, dell'ultima dichiarazione dei redditi; piano economico-finanziario con specifica indicazione della modalità di copertura della parte del programma di investimento che non è oggetto delle agevolazioni. Ai fini delle predette indicazioni, per le società di capitali, il valore del fatturato è quello del totale della voce A "Valore della produzione" dello schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile; per le imprese individuali e le società di persone, il valore del fatturato è dato dall'importo dei ricavi indicato nella dichiarazione dei redditi;
- b) piano d'investimento, recante più specifiche indicazioni sui contenuti del programma di investimento, ivi inclusa la pianificazione temporale degli investimenti e di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori. Per i programmi caratterizzati da un particolare contributo di sostenibilità ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del *decreto*, devono essere evidenziate, attraverso l'apposita sezione del piano di sviluppo, le soluzioni e/o le misure previste dal programma tra quelle di cui agli Allegati 2 e 3 del *decreto* e/o gli interventi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici "mitigazione dei cambiamenti climatici" e "adattamento ai cambiamenti climatici" individuati dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
- c) dichiarazione concernente i dati contabili utili per il calcolo del punteggio attribuibile per il criterio "Caratteristiche del soggetto proponente" di cui all'articolo 9, comma 4 e all'Allegato 5, lettera *a*), del *decreto*. Tale documento, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'*impresa proponente* o dall'eventuale delegato ed essere controfirmato dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La dichiarazione attesta, inoltre, che le spese connesse al programma di investimento sono ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di

sana gestione finanziaria;

- d) dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia;
- f) nel caso in cui l'*impresa proponente* sia associata o collegata, prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa, redatto secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;
- g) eventuali preventivi relativi alle spese da sostenere per i beni individuati dal programma, caratterizzati da un appropriato grado di dettaglio, che consenta di identificare puntualmente i beni oggetto di agevolazione e le relative caratteristiche tecniche. A tal fine i preventivi debbono riportare, oltre alla data di rilascio, anche la descrizione e il costo del bene oggetto di investimento, il regime IVA applicato, la firma e il timbro del fornitore, e l'attestazione che la fornitura potrà avvenire nei termini previsti per la realizzazione del programma indicati all'articolo 6, comma 6, lettera f) del *decreto*. I preventivi allegati alla domanda di accesso alle agevolazioni, solo se riportanti gli elementi sopra descritti, potranno essere ritenuti adeguati dall'*Agenzia* e concorrere alla definizione del punteggio inerente all'indicatore riferito alla fattibilità tecnica del programma di investimento, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), punto ii. I preventivi contenenti conferma d'ordine costituiscono avvio del programma di investimento, che determina l'inammissibilità della domanda di agevolazione ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera e), del *decreto*;
- h) computo metrico estimativo delle opere murarie e assimilate, qualora previste nel programma di investimento, redatto da un tecnico abilitato, recante, in calce, la firma del tecnico e il timbro con gli estremi di iscrizione all'albo professionale. Il predetto computo metrico estimativo, oltre ad indicare le lavorazioni, le relative quantificazioni e la corrispettiva valorizzazione economica, deve riportare l'indicazione della sede dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;
- i) nel caso dei programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 6, comma 2, del *decreto*, documentazione probatoria idonea, nell'ambito dell'attività di valutazione dell'istanza, alla definizione del punteggio inerente all'indicatore "Sostenibilità ambientale del programma di investimento" di cui all'articolo 9, comma 4 e all'Allegato 5, lettera c), del *decreto*. In particolare:
- i.1) per i programmi volti alla promozione dell'efficienza energetica delle imprese, attraverso l'adozione di una o più delle misure atte al conseguimento del *risparmio energetico* previste dall'allegato 3 del *decreto*:
- relazione tecnica del programma di investimento redatta da un tecnico abilitato nella forma di perizia giurata, recante, in calce, la firma del tecnico e il timbro con gli estremi di iscrizione all'albo professionale e contenente le informazioni necessarie a verificare che il *risparmio energetico* conseguibile attraverso il programma di investimento rispetta la percentuale minima prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera b) del *decreto*, ovvero, ove applicabile, la percentuale minima prevista dal comma 5 del medesimo articolo 6 del *decreto*. Ai predetti fini, la relazione, tra l'altro, attesta la riconducibilità delle misure di efficientamento energetico previste dal programma di investimento ad una o più delle misure individuate dall'Allegato 2 del *decreto* e il *risparmio energetico* conseguibile all'interno dell'*unità produttiva* interessata attraverso le predette misure, rispetto ai consumi di *energia primaria* dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda, precisando se esse corrispondano o non corrispondono a misure di

adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa ed evidenziando, in caso affermativo, i vincoli e le prescrizioni applicabili e il *risparmio energetico* addizionale rispetto ai medesimi;

- nel caso di imprese energivore, diagnosi energetica in corso di validità prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014, eseguita in conformità con le pertinenti previsioni di cui al medesimo decreto legislativo. Per le predette imprese, al fine del rispetto della condizione di cui all'articolo 6, comma 5, del *decreto*, il programma di investimento deve prevedere la realizzazione di un intervento di efficientamento diverso rispetto a quello che l'impresa realizza in adempimento dello stesso obbligo di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014. Nel caso in cui l'impresa abbia adottato uno dei sistemi di gestione volontaria di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 102/2014 (EMAS, ISO 50001, EN ISO 14001), a condizione che il suddetto sistema di gestione includa un audit energetico realizzato in conformità con i criteri elencati all'allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, in luogo della diagnosi, la stessa impresa può presentare copia della certificazione di conformità al predetto sistema di gestione in corso di validità alla data di presentazione della domanda;

i.2) per i programmi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall'Unione europea, perizia giurata, rilasciata da tecnico abilitato, recante, in calce, la firma del tecnico e il timbro con gli estremi di iscrizione all'albo professionale e attestante la capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici "mitigazione dei cambiamenti climatici" e "adattamento ai cambiamenti climatici", individuati dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, sulla base dei criteri di vaglio tecnico definiti dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione europea del 4 giugno 2021;

i.3) copia delle certificazioni ambientali e di efficientamento energetico eventualmente possedute alla data di presentazione della domanda, utili all'attribuzione del punteggio previsto dall'indicatore *iv* del criterio "Sostenibilità ambientale del programma di investimento" di cui all'Allegato 5 del *decreto*, accompagnata dalla dichiarazione di impegno, da parte dell'impresa proponente, al relativo mantenimento per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dalla predetta data. A tali fini l'*Agenzia*, attribuendo il punteggio una sola volta in caso di possesso di più certificazioni, prenderà in considerazione le certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e le certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad esempio Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

- j)* copia della certificazione della parità di genere eventualmente posseduta alla data di presentazione della domanda e conseguita almeno a decorrere dal 31 dicembre 2022.

4. La presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere da *a)* a *h)*, è condizione di ammissibilità della domanda, mentre l'eventuale presentazione dei documenti di cui alla lettera *i)* del medesimo comma è necessaria ai fini della valutazione dei programmi di investimento di cui all'articolo 6, comma 2, del *decreto* e all'attribuzione del punteggio relativo al criterio "Sostenibilità ambientale del programma di investimento" di cui all'articolo 9, comma 4, e all'Allegato 5, lettera *c)*, del medesimo

decreto. Per le imprese energivore, si precisa che, a prescindere dalla tipologia di programma presentato, il possesso della diagnosi energetica o della certificazione ambientale equivalente in corso di validità, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, secondo periodo, e comma 3 del decreto legislativo n. 102/2014, è un requisito di accesso alle agevolazioni, costituendo un elemento di conformità giuridica, anche oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 3, lettera a.5). Fermi restando le successive verifiche istruttorie e i controlli di veridicità sulle dichiarazioni rese, tali imprese devono, tuttavia, allegare alla domanda di agevolazione la predetta documentazione solamente qualora intendano proporre un programma di miglioramento della sostenibilità energetica. Le attestazioni dei tecnici di cui al comma 3, lettera i) punto 1 (relazione tecnica prevista per i programmi volti alla promozione dell'efficienza energetica dell'impresa, attestante i risparmi energetici) e punto 2 (relativa alla capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici) possono essere presentate congiuntamente, qualora ricorrano entrambi gli elementi oggetto di attestazione, attraverso la redazione di un'unica perizia.

5. L'accesso alla *procedura informatica*, ad eccezione di quanto previsto al comma 6:

- a) prevede l'identificazione e l'autenticazione dell'impresa proponente tramite SPID o Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;
- b) è riservato al rappresentante legale dell'impresa proponente, come risultante dal relativo certificato camerale. Tali soggetti possono conferire ad altri soggetti delegati il potere di rappresentanza per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

6. Le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, possono accedere alla *procedura informatica* con le modalità comunicate, anche nell'ambito della stessa *procedura informatica*, dall'Agenzia.

7. La domanda di accesso alle agevolazioni e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dai soggetti individuati dalla *procedura informatica*, pena l'improcedibilità della stessa.

8. Ai fini del completamento della compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, registrata nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia, il cui accertamento è effettuato in modalità telematica dalla *procedura informatica*.

9. L'iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:

- a) **compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 20 settembre 2023.** In tale fase, l'impresa proponente può svolgere le seguenti attività:
  - a.1) accesso alla *procedura informatica* secondo quanto previsto ai commi 5 e 6;
  - a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati;
  - a.3) immissione di dati e informazioni relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati e depositati alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ovvero, per imprese individuali e società di persone, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data e ai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali;

- a.4) generazione del modulo di domanda in formato “pdf” immutabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall'*impresa proponente* e apposizione della firma digitale;
- a.5) "generazione della Dichiarazione concernente i dati contabili in formato "pdf" immutabile e apposizione della firma digitale secondo le modalità previste all'articolo 3 comma 3 lettera c);
- a.6) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per la presentazione della stessa;

**b) presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 18 ottobre 2023.** In tale fase, sono previste le seguenti attività:

- b.1) accesso dell'*impresa proponente* alla *procedura informatica*;
- b.2) inserimento, da parte dell'*impresa proponente* e ai fini della formale presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera a), numero 4);
- b.3) rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immutabile, da parte della *procedura informatica*.

10. A seguito della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all'*impresa richiedente* viene comunicato il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che deve essere riportato, con le modalità indicate all'articolo 6, comma 6, su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato.

11. L'*impresa proponente* è tenuta a inviare la documentazione richiesta, completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente decreto e indicato dalla *procedura informatica*.

12. Nel caso di *impresa residente nel territorio italiano*, la *procedura informatica* espone, in via preliminare, alcuni dati richiesti all'*impresa proponente*, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. Ai fini della corretta compilazione della domanda, l'*impresa* è tenuta a:

- a) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
- b) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla *procedura informatica*.

13. Nel caso in cui l'*impresa residente nel territorio italiano* non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui all'articolo 5 del *decreto* ovvero risulti inattiva, la *procedura informatica* non consentirà il completamento dell'*iter* di presentazione della domanda. Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, l'*impresa proponente* è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche presso il predetto Registro.

14. Le domande di agevolazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della *procedura informatica* dell'attestazione di cui al comma 9, lettera b), numero 3. Sono, in ogni caso, irricevibili le istanze trasmesse tramite canali diversi dalla *procedura informatica*.

#### Art. 4.

*(Chiusura dello sportello e accesso delle domande alla fase istruttoria)*

1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei limiti della dotazione finanziaria individuata dall'articolo 3, comma 1, del *decreto*, tenuto conto della riserva in favore dei programmi proposti da micro e piccole imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del *decreto*.

2. La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione dei siti internet del *Ministero* e dell'*Agenzia*. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili, sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. In esito al predetto accertamento, le domande che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute. L'*Agenzia* provvede a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione o decadenza.

3. Le domande di accesso alle agevolazioni sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione.

4. Qualora le risorse finanziarie residue disponibili risultino insufficienti per consentire l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all'istruttoria, fino a esaurimento della predetta dotazione finanziaria residua, in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito.

5. La graduatoria di cui al comma 4 è formata dall'*Agenzia*, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 5, del *decreto*, in ordine decrescente sulla base del punteggio complessivo attribuito ai programmi di investimento in relazione agli indicatori del criterio di valutazione "Caratteristiche del soggetto proponente" e del criterio "Sostenibilità ambientale del programma di investimento" di cui all'Allegato 5 del *decreto*. Il predetto punteggio è attribuito secondo le modalità indicate all'articolo 5, utilizzando, per il criterio "Caratteristiche del soggetto proponente", i dati così come esposti dalle imprese nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), e, per il criterio "Sostenibilità ambientale del programma di investimento", gli elementi individuati nel modulo di domanda in relazione alla caratterizzazione del programma rispetto ai contenuti di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 6, comma 2, del *decreto*. In caso di parità del punteggio attribuito ai programmi di investimento, ai fini dell'ammissione alla fase istruttoria, prevale il programma con il minor costo.

## Art. 5.

### *(Istruttoria delle domande di agevolazioni)*

1. L'ammissibilità alla fase istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'articolo 3 è subordinata alla valutazione preliminare della capacità dell'impresa richiedente di restituire il finanziamento agevolato, secondo quanto previsto dal comma 3.

2. Effettuata la verifica preliminare di cui al comma 1, L'*Agenzia* procede all'istruttoria delle domande, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione ovvero della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 4, comma 5, completando l'attività, per ciascuna domanda presentata, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda

medesima, fatti salvi i maggiori termini, comunque non superiori a 30 (trenta) giorni, derivanti da eventuali integrazioni e chiarimenti richiesti all'*impresa proponente* rispetto alla documentazione prodotta, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, dello stesso *decreto*. L'attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:

- a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti di ammissibilità;
- b) valutazione del programma di investimento, sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, comma 7, del *decreto*.

3. Nell'ambito della valutazione preliminare di cui al comma 1, l'*Agenzia* accerta la capacità dell'*impresa proponente* di restituire il finanziamento agevolato secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, del *decreto*, verificando, sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio approvato e depositato prima della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, sulla base dei dati relativi all'ultima dichiarazione dei redditi, la seguente relazione:

$$C_{flow} \geq C_{Fa} / n$$

dove:

a) " $C_{flow}$ ": indica la somma algebrica delle voci "Ammortamenti e svalutazioni" e "Utile/perdita dell'esercizio", di cui, rispettivamente, alle voci 10 e 21 del Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come modificato dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139;

b) " $C_{Fa}$ ": indica l'importo del finanziamento agevolato, determinato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del *decreto*, sulla base delle spese individuate dall'*impresa proponente* nell'ambito della domanda di accesso alle agevolazioni;

c) " $n$ ": indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'*impresa proponente* in sede di domanda di accesso alle agevolazioni. Il predetto finanziamento agevolato deve essere restituito dall'*impresa proponente* ai sensi di quanto stabilito all'articolo 8, comma 4, del *decreto*, in un periodo della durata massima di 7 (sette) anni.

4. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera a), l'*Agenzia*, oltre a riscontrare la completezza di tutti i documenti di cui all'articolo 3, comma 3, del presente provvedimento, verifica, sulla base degli elementi e delle dichiarazioni fornite dall'*impresa proponente*, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e dei programmi di investimento previsti dagli articoli 5 e 6 del *decreto*. In tale contesto, l'*Agenzia* verifica, tra l'altro, l'assenza delle condizioni di impresa in difficoltà in capo all'*impresa proponente*, secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del *regolamento GBER*, ferma restando la deroga prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del *decreto* per le microimprese e piccole imprese destinatarie di aiuti ai sensi della sezione 3.13 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche e integrazioni. La predetta deroga non si applica in caso di aiuti riconosciuti, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, del *decreto*, ai sensi e nei limiti degli articoli 13 e 14 del *regolamento GBER*.

5. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera b), l'*Agenzia* valuta le domande di accesso alle agevolazioni sulla base dei criteri e degli indicatori individuati dall'Allegato 5 del *decreto*, secondo quanto di seguito precisato:

**a) Caratteristiche del soggetto proponente.** Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti indicatori e con le seguenti modalità:

i. Copertura finanziaria delle immobilizzazioni:

tale indicatore è definito, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti dati dalla somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come modificato dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Totale Patrimonio netto";
- il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, della voce D del Passivo "Totale Debiti";
- il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della voce B dell'Attivo "Totale Immobilizzazioni".

ii. Copertura degli oneri finanziari:

tale indicatore è determinato, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo degli oneri finanziari.

I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come segue:

- il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come differenza tra il valore del totale della voce A "Valore della produzione" e le seguenti voci:
  - voce B.6 "Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";
  - voce B.7 "Costo della produzione per servizi";
  - voce B.8 "Costo della produzione per godimento di beni di terzi";
  - voce B.9 "Costo della produzione per il personale";
  - voce B.11 "Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";
  - voce B.14 "Costo della produzione per oneri diversi di gestione";
- il valore degli oneri finanziari è quello della voce C.17 "Interessi e altri oneri finanziari".

iii. Indipendenza finanziaria:

tale indicatore è determinato, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti dati dai mezzi propri sul totale del passivo. I predetti valori sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Totale Patrimonio netto";
- il valore relativo al Passivo è quello del totale del "Totale Passivo".

iv. Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato:

tale indicatore è determinato, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo del fatturato.

I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come segue:

- il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come indicato al precedente punto *ii*;
- il valore del fatturato è quello del totale della voce A "Valore della produzione".

**b) Qualità della proposta.** Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti indicatori e con le seguenti modalità:

i. Qualità della proposta progettuale:

tale indicatore è valutato sulla base del rapporto tra gli investimenti ammessi ricadenti nelle tipologie tecnologiche di cui all'Allegato 1 del *decreto* e il totale degli investimenti proposti. La valutazione circa la riconducibilità delle spese di investimento alle suddette tecnologie viene effettuata sulla base delle informazioni contenute nel piano degli investimenti e della ulteriore documentazione allegata alla domanda di accesso alle agevolazioni.

ii. Fattibilità tecnica:

tale indicatore è determinato sulla base del rapporto tra l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi, corredati di adeguati preventivi di spesa, e l'importo totale degli investimenti ammessi. Per "adeguato preventivo di spesa" si intende il preventivo dotato delle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *g*).

iii. Sostenibilità economica dell'investimento:

tale indicatore è determinato sulla base del rapporto tra l'importo del margine operativo lordo (MOL) medio registrato negli ultimi due esercizi finanziari e l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi.

I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come segue:

- il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come indicato alla lettera *a*), punto *ii*;
- il valore degli investimenti ammessi è pari al valore degli investimenti ritenuti ammissibili a seguito dello svolgimento da parte dell'*Agenzia* dell'analisi delle spese di investimento presentate dall'*impresa proponente*.

**c) Sostenibilità ambientale del programma di investimento.** Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti indicatori e con le seguenti modalità:

- programma volto a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare:  
tale indicatore è determinato dalla coerenza del programma rispetto alle soluzioni di cui all'Allegato 2 del *decreto*, ricavabile dal piano d'investimento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b*) e dalla ulteriore documentazione prodotta in sede di domanda di agevolazione;
- programma volto alla promozione dell'efficienza energetica delle PMI:

tale indicatore è determinato dalla capacità del programma di conseguire, attraverso le misure di cui all'Allegato 3 del *decreto* e all'interno dell'*unità produttiva* interessata, un *risparmio energetico*, non inferiore al 5% (cinque per cento), rispetto ai consumi di *energia primaria* dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda. Ai fini del conseguimento del *risparmio energetico*, il programma può prevedere l'adozione anche di una sola delle misure di cui all'Allegato 3 al *decreto*, ad eccezione delle misure previste dai numeri 1 e 4 del medesimo allegato ("Introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici" e "Installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo") che devono necessariamente concorrere con altre misure di efficientamento energetico previste dallo stesso allegato. Ferma restando la predetta percentuale minima, in caso di misure di efficientamento energetico previste per l'adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, tale indicatore è determinato dalla capacità del programma di conseguire un *risparmio energetico* addizionale, con un incremento pari almeno al 20 % (venti per cento) dei valori previsti dai predetti vincoli e prescrizioni. La capacità di conseguimento dei predetti *risparmi energetici* è valutata sulla base del piano d'investimento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b*) e della perizia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *i*), punto 1, presentata in allegato alla domanda di agevolazione;

iii. contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall'Unione europea:

tale indicatore è determinato dalla capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici "mitigazione dei cambiamenti climatici" e "adattamento ai cambiamenti climatici" individuati dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, secondo i criteri di vaglio tecnico definiti dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione europea del 4 giugno 2021. La capacità di conseguimento dei predetti obiettivi climatici, ferma restando la coerente rappresentazione presente nel piano d'investimento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b*), è valutata sulla base della perizia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *i*), punto 2, presentata in allegato alla domanda di agevolazione;

iv. adesione, alla data di presentazione della domanda, ad un sistema di gestione ambientale, ovvero possesso di una certificazione ambientale di prodotto relativa alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, con l'impegno al relativo mantenimento per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dalla predetta data.

Tale indicatore, ferma restando la coerente rappresentazione presente nel piano d'investimento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b*), è determinato dal possesso di una delle certificazioni ambientali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *i*), punto 3, presentata in allegato alla domanda di agevolazione unitamente alla dichiarazione di impegno al relativo mantenimento per tre anni dalla data di presentazione della domanda, redatta secondo gli schemi resi disponibili nell'apposita sezione di cui all'articolo 3, comma 1, del sito dell'*Agenzia* ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)) e pubblicati nel sito internet del *Ministero* ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)).

6. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo agli indicatori basati su dati e informazioni contabili, l'*Agenzia* assume quanto esposto dalla dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *c*), trasmessa unitamente alla domanda di accesso alle agevolazioni. I dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati e depositati

alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ovvero, per imprese individuali e società di persone, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data e ai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali. L'*Agenzia* effettua a campione la verifica dei predetti dati acquisendo, a seconda del caso, i bilanci depositati ovvero le dichiarazioni dei redditi presentate da parte delle *imprese proponenti*.

7. In relazione a ciascuno degli indicatori di cui al comma 5, lettere *a)* e *b)*, l'*Agenzia* attribuisce un punteggio sulla base delle modalità indicate nella tabella riportata nell'Allegato 1 del presente provvedimento, arrotondato alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui i valori riportati nella dichiarazione siano pari a 0 (zero) e questo comporti l'indeterminatezza del risultato dell'indicatore, tali valori sono sostituiti con 0,01 (zero virgola zero uno). Nel caso in cui alcuni dei valori riportati nella dichiarazione siano negativi, il risultato dell'indicatore è determinato considerando tale valore negativo, fermo restando che l'importo degli oneri finanziari di cui al comma 4, lettera *a)*, punto *ii*, deve essere valorizzato nella medesima dichiarazione con segno positivo. In relazione agli indicatori di cui al comma 5, lettera *c)*, l'*Agenzia* attribuisce il punteggio indicato nella medesima tabella di cui all'Allegato 1 in caso di presenza dell'elemento considerato.

8. Alle *imprese proponenti* che, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono dotate del *rating di legalità*, come risultante dall'elenco di cui all'articolo 8 della delibera n. 28361 del 28 luglio 2020 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'*Agenzia* attribuisce una maggiorazione del punteggio complessivo pari a 3 (tre) punti. Ulteriori 3 (tre) punti sono attribuiti dall'*Agenzia* alle *imprese proponenti* in possesso, alla medesima data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, della *certificazione della parità di genere* ottenuta a far data almeno dal 31 dicembre 2022. L'attribuzione di tali punteggi avviene nel corso delle attività istruttorie delle domande di agevolazione e non concorre alla formazione della graduatoria di cui all'articolo 4, comma 5.

9. La valutazione del programma di investimento, in relazione a quanto previsto al comma 2, lettera *b)*, è conclusa positivamente qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

*a)* il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione sia almeno pari alla soglia minima indicata nella tabella di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento;

*b)* il valore del punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, sia almeno pari a 35 punti.

10. Per le domande di agevolazione per le quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il *Ministero*, avvalendosi dell'*Agenzia*, procede alla registrazione dell'aiuto individuale nel *RNA*, e, ove nulla osti, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento sono indicati gli investimenti ammessi, le agevolazioni riconosciute, determinate secondo quanto stabilito all'articolo 8, commi 1 e 2, del *decreto*, gli impegni a carico dell'*impresa beneficiaria* in ordine, tra l'altro, agli obiettivi, alle modalità e ai termini di realizzazione del programma di investimento, agli adempimenti previsti, anche in materia di informazione e pubblicità, nonché le circostanze determinanti la revoca delle agevolazioni. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, si applica la metodologia di cui alla *comunicazione n. 14/2008*, secondo le indicazioni di cui all'articolo 8, comma 5, del *decreto* e le specifiche di cui all'Allegato 2. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni è trasmesso all'*impresa beneficiaria*, che provvede alla sottoscrizione dello stesso provvedimento entro i termini ivi indicati, pena la decadenza dalle

agevolazioni concesse.

11. Entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione di cui al comma 10, sottoscritto da parte dell'*impresa beneficiaria*, l'*Agenzia* provvede alla stipula del contratto di finanziamento che disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 8 del *decreto*, nonché i conseguenti impegni e obblighi a carico dell'*impresa beneficiaria*. Per le predette finalità, l'*impresa beneficiaria* è tenuta a trasmettere la documentazione utile per la definizione del contratto di finanziamento entro 30 giorni, non prorogabili, decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione, pena la decadenza delle agevolazioni concesse.

12. Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 2 si concludano con esito negativo, il *Ministero* comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

### Art. 6.

*(Disposizioni di carattere generale sulle modalità di presentazione delle domande di erogazione)*

1. Le richieste di erogazione delle agevolazioni devono essere presentate attraverso le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito dell'*Agenzia*.

2. Ai sensi dell'articolo 10 del *decreto*, le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione all'*Agenzia* di richieste relative a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un importo almeno pari al 25% (venticinque per cento) dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le condizioni di ammissibilità relative ai costi e le indicazioni in merito alle modalità di rendicontazione delle spese sono riportate nell'Allegato 3 del presente provvedimento. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve, in ogni caso, essere presentata entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dell'investimento, fatta salva la possibilità per l'*Agenzia* di accordare un maggiore termine su istanza dell'*impresa beneficiaria*. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto, i beni relativi a ciascuna richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso l'*unità produttiva* interessata dal programma di investimento entro i termini di cui all'articolo 10, comma 4, del *decreto*. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, lettera i), in relazione agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo di cui all'articolo 7, comma 5, lettera i), del *decreto*.

3. Le agevolazioni sono erogate sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario, anche non dedicato, secondo quanto indicato all'articolo 7.

4. In alternativa a quanto previsto al comma 3, le agevolazioni possono essere erogate sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l'utilizzo di un *conto corrente vincolato*, secondo quanto indicato all'articolo 8. Tale modalità di erogazione è regolata dall'apposita convenzione stipulata tra il *Ministero*, l'*Agenzia* e l'Associazione bancaria italiana (ABI), in cui è disciplinato il funzionamento dello specifico contratto di conto corrente che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati successivamente al versamento sul suddetto conto, da parte dell'*Agenzia*, delle agevolazioni spettanti

all'*impresa beneficiaria* e, da parte di quest'ultima, della quota di cofinanziamento del programma di investimento a suo carico.

5. La scelta della modalità di erogazione, che non può essere modificata nel corso della realizzazione del programma di investimento, è comunicata contestualmente alla presentazione della prima richiesta di erogazione, nella quale l'*impresa beneficiaria* indica il conto corrente utilizzato.

6. Al fine di evitare il doppio finanziamento della medesima spesa, i giustificativi di spesa connessi al programma di investimento agevolato riportano la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. 15 maggio 2023 – Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027” – ID ... CUP ...». Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, secondo le indicazioni operative fornite dal *Ministero* con la circolare direttoriale n. 267782 del 12 luglio 2023.

7. Le *imprese beneficiarie* possono avviare i programmi di investimento, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, solo successivamente alla presentazione della domanda di accesso, fermo restando che, nel caso di utilizzo del *conto corrente vincolato*, i pagamenti possono essere effettuati, secondo le modalità indicate all'articolo 8, solo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione.

8. L'*Agenzia*, a seguito della presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, provvede a:

- a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata in relazione alla modalità di erogazione prescelta;
- b) verificare la vigenza, la regolarità contributiva e l'assenza di cause di divieto di erogazione delle agevolazioni in relazione a quanto previsto dalla normativa antimafia, nonché, attraverso la *Visura Deggendorf*, se l'*impresa beneficiaria* rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero;
- c) verificare la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata e i beni previsti dal programma d'investimento, anche tenuto conto delle variazioni di cui all'articolo 9;
- d) determinare l'importo della quota di agevolazione da erogare in relazione ai titoli di spesa presentati;
- e) erogare, per le richieste per le quali l'attività di verifica si è conclusa con esito positivo, la quota di agevolazione sul conto corrente indicato dall'*impresa beneficiaria* in relazione alla modalità di erogazione prescelta sulla base dei modelli resi disponibili sul sito dell'*Agenzia*.

9. Successivamente all'erogazione delle singole quote di agevolazione, l'*impresa beneficiaria* è tenuta a inviare all'*Agenzia* l'attestazione bancaria dell'avvenuto accredito delle singole quote di agevolazione.

10. In ciascuna delle richieste di erogazione, l'*impresa beneficiaria* è tenuta a dichiarare se, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell'acquisizione della informazione antimafia, sono intervenute variazioni. L'*impresa beneficiaria* è tenuta, altresì, a comunicare eventuali variazioni degli assetti societari e gestionali ai fini degli adempimenti relativi ai soggetti sottoposti a verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e successive modifiche e integrazioni, allegando alla richiesta di erogazione i prospetti di autocertificazione, redatti secondo i modelli resi disponibili sui siti internet dell'*Agenzia* e del *Ministero* tra gli schemi di documentazione.

11. L'*Agenzia*, nel caso in cui emergano delle irregolarità nell'ambito delle attività di verifica in relazione alla regolarità contributiva dell'*impresa beneficiaria*, provvede all'erogazione delle agevolazioni secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

#### Art. 7.

##### *(Erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d'acquisto quietanzate)*

1. Con riferimento alla modalità di erogazione di cui all'articolo 6, comma 3, le spese oggetto del programma di investimento devono essere pagate, ai fini della loro ammissibilità, secondo quanto indicato all'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del *decreto*, tramite l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario, anche non dedicato al programma agevolato.

2. La richiesta di erogazione viene presentata secondo le modalità e utilizzando gli schemi resi disponibili nel sito dell'*Agenzia*, unitamente alla documentazione ivi richiesta.

3. Con riferimento all'erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, la richiesta di erogazione deve essere corredata, oltre che della documentazione di cui al comma 2, anche della documentazione finale di spesa, costituita da:

- a)* una relazione finale sulla realizzazione del programma di investimento;
- b)* una dichiarazione relativa all'identificazione dei beni oggetto di agevolazione, con indicazione del numero di matricola del bene e degli estremi della relativa fattura d'acquisto, nonché con la descrizione del bene e della relativa ubicazione.

4. Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, l'*Agenzia* provvede a effettuare le verifiche di cui all'articolo 6, comma 8 e ad erogare l'agevolazione sul conto corrente bancario prescelto dall'*impresa beneficiaria* per la realizzazione del programma di investimento. Il predetto termine è sospeso nel caso in cui risulti necessario acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali relativi alla richiesta di erogazione, riprendendo a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'*Agenzia* della documentazione richiesta. L'erogazione del contributo in conto impianti non può superare, nel corso di realizzazione del programma di investimento, il 90 % (novanta per cento) del totale del contributo concesso. Il restante 10 % (dieci per cento) è erogato dall'*Agenzia* solo successivamente all'effettuazione, da parte della medesima *Agenzia*, di un controllo sull'avvenuta realizzazione del programma di investimento, ovvero, per i casi oggetto del campione di cui all'articolo 12, comma 2, del *decreto*, alla verifica in loco effettuata dal *Ministero*.

#### Art. 8.

##### *(Erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d'acquisto non quietanzate)*

1. Ai fini dell'utilizzo della modalità di erogazione di cui all'articolo 6, comma 4, l'*impresa beneficiaria* può aprire il *conto corrente vincolato* presso una delle banche convenzionate di cui all'elenco riportato nei siti del *Ministero* ([www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)), dell'ABI ([www.abi.it](http://www.abi.it)) e dell'*Agenzia* ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)), conferendo alla stessa banca mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori dei beni

di investimento agevolabili. L'*impresa beneficiaria*, inoltre, assicura la disponibilità, sul medesimo conto, delle risorse finanziarie di propria competenza necessarie ai fini della presentazione delle richieste di erogazione a valere su titoli di spesa non quietanzati.

2. Nel caso di utilizzo del *conto corrente vincolato* di cui al comma 1, la richiesta di erogazione è presentata secondo le modalità e utilizzando gli schemi resi disponibili nel sito dell'*Agenzia*, unitamente alla documentazione ivi richiesta.

3. Con riferimento all'estratto conto di cui al comma 2 si specifica che, qualora l'*impresa beneficiaria* faccia ricorso, a copertura della quota parte di propria competenza, a un finanziamento bancario concesso dalla banca convenzionata presso cui è aperto il *conto corrente vincolato*, l'*impresa beneficiaria* stessa può presentare, in luogo dell'estratto conto, copia della delibera bancaria attestante la concessione del finanziamento. La banca convenzionata presso cui è aperto il *conto corrente vincolato* ha l'obbligo, in questo caso, di procedere all'erogazione del predetto finanziamento sul medesimo conto entro il giorno successivo a quello di ricezione del nulla-osta a procedere di cui al comma 5, lettera b).

4. Con riferimento all'erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, la richiesta di erogazione deve essere corredata anche della documentazione finale di spesa, costituita da:

a) una relazione finale sulla realizzazione del programma di investimento;

b) una dichiarazione relativa all'identificazione dei beni oggetto di agevolazione, con indicazione del numero di matricola del bene e degli estremi della relativa fattura d'acquisto, nonché con la descrizione del bene e della relativa ubicazione. Tenuto conto della tempistica di installazione dei beni di cui all'articolo 10, comma 4, lettera a), del decreto, l'*impresa beneficiaria* aggiorna eventualmente la dichiarazione relativa all'identificazione dei beni nell'ambito della procedura di cui al comma 8 in relazione alle immobilizzazioni che, con riferimento ai titoli di spesa rendicontati nell'ambito dell'ultima richiesta di erogazione, non risultino installati alla data della predetta richiesta.

5. Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, l'*Agenzia* provvede a:

a) effettuare le verifiche di cui all'articolo 6, comma 8 e ad erogare l'agevolazione sul *conto corrente vincolato* dell'*impresa beneficiaria*;

b) comunicare il nulla osta a procedere alla banca convenzionata presso la quale è stato aperto il *conto corrente vincolato* e trasmettere l'elenco dei pagamenti da effettuare, comprensivo di:

i. riferimenti identificativi delle fatture da pagare, dei relativi importi e delle quote di agevolazione;

ii. Codice IBAN dei fornitori;

iii. nel caso di fatture ritenute in tutto o in parte non ammissibili, Codice IBAN dell'*impresa beneficiaria* con indicazione dell'importo da accreditare in restituzione delle risorse finanziarie di competenza dell'impresa, già versate sul *conto corrente vincolato* a valere su fatture risultate, a seguito dei controlli dell'*Agenzia*, in tutto o in parte non ammissibili.

6. Il termine di 60 (sessanta) giorni di cui al comma 5 è sospeso nel caso in cui risulti necessario acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali relativi alla richiesta di erogazione, riprendendo a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta dall'*Agenzia*.

7. In caso di irregolarità contributiva, l'*Agenzia* provvede a comunicare l'irregolarità all'*impresa beneficiaria*, che deve provvedere a versare l'intera somma dovuta sul *conto corrente vincolato* e a inviare

all'*Agenzia* la dimostrazione del versamento effettuato. L'*Agenzia*, ricevuta tale comunicazione, provvede ad inviare il nulla osta di cui al comma 5, lettera *b*) e ad attivare l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 6, comma 11.

8. A conclusione del programma di investimento deve essere presentata, entro 60 (sessanta) giorni dal pagamento a saldo dei titoli di spesa riferibili all'ultima richiesta di erogazione, la seguente documentazione:

*a*) l'estratto del *conto corrente vincolato* relativo all'intero periodo di apertura dello stesso, attestante anche il pagamento dei fornitori dei beni di investimento oggetto dell'ultima quota di agevolazioni;

*b*) copia della richiesta, inoltrata alla banca convenzionata, di chiusura del *conto corrente vincolato* e di restituzione delle eventuali somme eccedenti le esigenze di realizzazione dell'investimento;

*c*) dichiarazione aggiornata relativa alla identificazione dei beni oggetto di agevolazione di cui al comma 4, lettera *b*), esclusivamente nel caso in cui le immobilizzazioni riferibili ai titoli di spesa rendicontati nell'ambito dell'ultima richiesta di erogazione siano state installate successivamente alla data della predetta richiesta.

9. La banca convenzionata procede alla chiusura del *conto corrente vincolato* e alla restituzione delle risorse finanziarie in eccedenza previa acquisizione della comunicazione dell'*Agenzia* attestante l'avvenuto completamento delle operazioni connesse alla realizzazione del programma d'investimento.

## Art. 9.

### *(Indicazioni operative in relazione alle variazioni)*

1. Eventuali variazioni dell'*impresa beneficiaria* o del programma di investimento oggetto delle agevolazioni che si verificano entro il periodo di vigenza degli obblighi in capo all'*impresa beneficiaria*, individuati dal provvedimento di concessione e, comunque, entro i termini di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del *decreto*, comportano gli obblighi di comunicazione e motivazione previsti dall'articolo 13 del medesimo *decreto*, secondo quanto precisato dal presente articolo.

2. Nel caso di variazioni dell'*impresa beneficiaria* a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della concessione delle agevolazioni. Ai fini della procedura di subentro nella titolarità delle agevolazioni:

*a*) il nuovo soggetto provvede a comunicare tempestivamente al *Ministero* e all'*Agenzia* la variazione intervenuta, inoltrando, unitamente a circostanziata richiesta di subentro, una dichiarazione con la quale il medesimo soggetto sottoscrive le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dall'*impresa beneficiaria* in sede di domanda di accesso alle agevolazioni, nonché un aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute nella domanda stessa, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro. Nei casi in cui l'*impresa* originariamente titolare delle agevolazioni continui ad operare anche successivamente all'atto societario che ha determinato la variazione, la stessa rende una esplicita dichiarazione di rinuncia alle agevolazioni ottenute. L'*Agenzia* provvede alle verifiche di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), comunicandone gli esiti al *Ministero* per i conseguenti adempimenti;

*b*) l'*Agenzia* verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 5 e dall'articolo 6 del *decreto*, ivi inclusi i requisiti

dimensionali nonché il rispetto del requisito di cui all'articolo 9, comma 6, del *decreto* relativo alla capacità di rimborso del finanziamento agevolato. A tal fine, la dimensione del soggetto subentrante è rilevata, con i criteri di cui all'allegato I del *regolamento GBER* e al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, con riferimento alla data di richiesta di subentro;

c) nel caso di operazioni di cessione di ramo d'azienda comprendente i diritti e gli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 8, del *decreto*, l'*Agenzia* accerta che l'oggetto della cessione sia un insieme organizzato di beni aziendali, dotato di propria autonomia organizzativa e funzionale;

d) le agevolazioni sono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante, fermo restando che il nuovo valore dell'agevolazione non può, comunque, superare l'importo indicato nel provvedimento di concessione originario.

3. Le variazioni di cui al comma 2 che si verifichino nel periodo intercorrente tra la data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione e quella di conclusione della restituzione delle rate di ammortamento del finanziamento agevolato sono oggetto di semplice comunicazione al *Ministero* e all'*Agenzia*, accompagnata dalla dichiarazione resa dal soggetto subentrante con cui lo stesso sottoscrive gli impegni e gli obblighi previsti dalla normativa, anche in relazione al mantenimento dei beni agevolati.

4. Non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali al piano di investimento approvato, tali da determinare il venir meno del raggiungimento degli obiettivi del programma stesso.

5. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, l'*Agenzia* provvede alla valutazione di eventuali altre variazioni del programma di investimento nell'ambito dell'esame dei SAL. Tali variazioni non richiedono, pertanto, una comunicazione preventiva da parte dell'*impresa beneficiaria*.

6. Eventuali variazioni della tempistica di realizzazione del programma di investimento, che determinino il superamento del termine di 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 6, comma 6, lettera f), del *decreto*, sono oggetto di richiesta di proroga da parte dell'*impresa beneficiaria*. La predetta richiesta, che deve essere trasmessa al *Ministero* e all'*Agenzia* entro 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del suddetto periodo di 18 mesi, deve essere adeguatamente motivata e può comportare uno slittamento del termine di ultimazione del programma non superiore a 6 (sei) mesi. L'*Agenzia*, svolte le opportune verifiche in relazione alla predetta richiesta di proroga, comunica gli esiti delle stesse al *Ministero* per i conseguenti adempimenti.

7. Ai fini del rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera a) e dall'articolo 14, comma 3, lettera a), del *decreto*, relativo al mantenimento dei beni agevolati per almeno tre anni dalla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell'ultimo bene, nel territorio della regione in cui è ubicata l'*unità produttiva* agevolata, fino alla conclusine del predetto triennio l'*impresa beneficiaria* è tenuta a comunicare preventivamente all'*Agenzia* la sostituzione dei beni strumentali, divenuti obsoleti o inutilizzabili, per i quali intende procedere alla sostituzione.

8. In caso di variazioni soggette all'obbligo di registrazione nel *RNA*, il *Ministero*, avvalendosi dell'*Agenzia*, provvede ai relativi adempimenti e verifiche.

9. Resta fermo, in tutti i casi di variazione, che l'importo complessivo dell'agevolazione concessa non può essere superiore a quanto definito nel provvedimento di concessione. Nelle more degli

accertamenti dell'*Agenzia* operati ai sensi del presente articolo, le erogazioni eventualmente spettanti restano sospese.

## Art. 10.

*(Ulteriori adempimenti)*

1. Le *imprese beneficiarie* sono tenute al rispetto degli obblighi previsti a loro carico dal *decreto* e dal presente provvedimento e degli specifici adempimenti prescritti dall'articolo 11 del *decreto*. Le medesime imprese sono, altresì, tenute a garantire il rispetto delle ulteriori eventuali indicazioni fornite dal *Ministero* e dall'*Agenzia*, necessarie al corretto utilizzo delle risorse rese disponibili per il presente intervento nell'ambito del *PN RIC 2021-2027*.

## Art. 11.

*(Disposizioni finali)*

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'Allegato 4 è riportato l'elenco degli oneri informativi previsti dal *decreto* e dal presente provvedimento.

2. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente provvedimento sono trasmesse dall'*Agenzia* e dal *Ministero* esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). I predetti soggetti sono esonerati da qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata (PEC) delle imprese destinatarie.

3. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati o "GDPR"), e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della domanda, delle richieste di erogazione e dei relativi allegati, a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione del sito internet dell'*Agenzia* e del *Ministero*.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea delle modifiche al regime di aiuto SA.102579 (2022/N) notificate dal *Ministero* ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del *Ministero* ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)) e dell'*Agenzia* ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)).

IL DIRETTORE GENERALE

*(Giuseppe Bronzino)*